

## FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS 2021-2027

**AVVISO PUBBLICO**  
**PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER AZIENDALI A**  
**CATALOGO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE**  
**CONTINUA A VALERE SUL PROGRAMMA REGIONALE**  
**LOMBARDIA FSE+ 2021-2027 – TERZA EDIZIONE**

### **Priorità 1** Occupazione

**Obiettivo specifico ESO4.4.** Promuovere l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti, un invecchiamento attivo e sano, come pure ambienti di lavoro sani e adeguati che tengano conto dei rischi per la salute

**Azione d.1.** Sostegno all'adattamento ai cambiamenti del mercato del lavoro

# INDICE

<b>A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE .....</b>	<b>3</b>
A.1 FINALITÀ E OBIETTIVI.....	3
A.2 RIFERIMENTI NORMATIVI.....	4
A.3 SOGGETTI BENEFICIARI.....	9
A.3.a Ambito di intervento 1 “Formazione continua – Generale” .....	9
A.3.b Ambito di intervento 2 “Formazione continua – Settore Agricolo”.....	10
A.4 SOGGETTI DESTINATARI .....	11
A.5 SOGGETTI EROGATORI.....	12
A.6 SOGGETTO GESTORE.....	13
A.7 DOTAZIONE FINANZIARIA .....	13
<b>B. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE.....</b>	<b>14</b>
B.1 CARATTERISTICHE GENERALI DELL’AGEVOLAZIONE.....	14
B.1.a Reg. (UE) n. 2831/2023 per gli aiuti di importanza minore “de minimis” .....	17
B.1.b Reg. (UE) n. 651/2014 regime in esenzione .....	18
B.1.c Procedimento amministrativo per la registrazione dell’aiuto sul Registro Nazionale Aiuti - RNA 19	
B.2 CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA FORMATIVA A CATALOGO .....	20
B.2.a Catalogo regionale di formazione continua.....	20
B.2.b Formazione a distanza (FAD) .....	22
B.2.c Attestazioni e certificazioni.....	23
B.2.d Registrazione delle presenze e assenze .....	24
B.3 SPESE AMMISSIBILI E SOGLIE MINIME E MASSIME DI AMMISSIBILITÀ .....	25
<b>C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO .....</b>	<b>26</b>
C.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	26
C.1.a Profilazione del beneficiario.....	26
C.1.b Presentazione della Domanda di finanziamento.....	27
C.2 TIPOLOGIA DI PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE .....	30
C.3 ISTRUTTORIA .....	30
C.3.a Modalità e tempi del processo .....	30
C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande .....	30
C.3.c Integrazione documentale in fase di istruttoria.....	30
C.3.d Concessione dell’agevolazione e comunicazione degli esiti dell’istruttoria.....	31
C.4 MODALITÀ E TEMPI PER L’EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE.....	31
C.4.a Adempimenti post concessione.....	31
C.4.b Caratteristiche della fase di rendicontazione .....	32
C.4.c Liquidazione del finanziamento.....	35

C.4.d	<i>Integrazione documentale in fase di rendicontazione</i>	35
C.4.e	<i>Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi</i>	35
<b>D.</b>	<b>DISPOSIZIONI FINALI</b>	<b>35</b>
D.1	OBBLIGHI DELLE IMPRESE AMMESSE E DEI SOGGETTI EROGATORI	35
D.1.a	<i>Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari</i>	37
D.2	PROROGHE DEI TERMINI	38
D.3	ISPEZIONI E CONTROLLI	38
D.4	MONITORAGGIO DEI RISULTATI	39
D.5	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	40
D.6	TRATTAMENTO DATI PERSONALI	40
D.7	PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI	40
D.8	DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI	46
D.9	DEFINIZIONI E GLOSSARIO	47
D.10	RIEPILOGO DATE E TERMINI TEMPORALI	47
D.11	ALLEGATI	48

## A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

### A.1 Finalità e obiettivi

Nell'ambito del Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027 (di seguito anche "PR FSE+ 2021-2027"), in particolare nel contesto dell'Obiettivo specifico ESO4.4<sup>1</sup> e dell'Azione d.1<sup>2</sup>, Regione Lombardia intende proseguire nella direzione di promuovere investimenti volti a **sostenere le imprese e i lavoratori nell'adattamento ai cambiamenti** derivanti dalle modifiche del contesto tecnologico, ambientale e socio-sanitario nel quale si trovano ad operare le imprese. Questi investimenti sono finalizzati a rispondere alle esigenze di *reskilling* e *upskilling* dei lavoratori dipendenti e indipendenti e intendono rispondere in maniera efficace alle sfide della transizione ecologica e digitale e di ricerca diffusa, innovazione e competitività sui mercati globali. In questa ottica, la formazione e, in particolare, la formazione continua risultano lo strumento chiave per affrontare il processo di digitalizzazione, la risposta alla crisi climatica e di evoluzione dei consumi verso modelli di sostenibilità.

La **terza edizione** della misura di Formazione continua a valere sul PR FSE+ 2021-2027 si pone in continuità rispetto a quelle attuate da Regione Lombardia a partire dalla fine del 2022<sup>3</sup> ed a metà 2023<sup>4</sup>; inoltre amplia la platea delle imprese inserendo anche il settore agricolo che necessita di competenze trasversali utili a sviluppare filoni di attività innovative fortemente richieste dal mercato, quali la commercializzazione e promozione di prodotti tipici del territorio e di agricoltura sostenibile anche in sinergia con l'evoluzione del settore turistico, dando attuazione alla DGR. n° XII/4158 del 31 marzo 2025.

La misura **conferma gli elementi principali delle precedenti**, quali il Catalogo regionale della formazione continua, la concessione di voucher per la fruizione dei corsi formativi selezionabili direttamente dal Catalogo, i massimali dei voucher differenziati per EQF (European Qualifications Framework), i massimali annui riconoscibili al singolo lavoratore e alla singola azienda e l'elemento del cofinanziamento, differenziato sulla base della dimensione dell'azienda richiedente e mantenendo per determinate tipologie di soggetti la previsione del finanziamento pubblico al 100%.

In linea con le precedenti edizioni della misura di formazione continua, sia quelle finanziate a valere sul POR FSE 2014-2020 (Fase VI) sia quelle finanziate a valere sul PR FSE+ 2021-2027 (prima e seconda edizione), la terza edizione oggetto del presente avviso ha lo scopo di favorire lo **sviluppo del capitale umano rispetto alle esigenze formative specifiche di tutte le figure professionali e di tutte le tipologie di impresa** che caratterizzano il tessuto produttivo lombardo.

Inoltre, la misura si prefigge di porre prioritaria attenzione a quegli interventi che rivestono carattere strategico per la competitività delle imprese e l'occupabilità dei lavoratori, anche nei settori individuati come strategici dall'Accordo di Partenariato tra Stato italiano e Unione Europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, quali la **digitalizzazione e innovazione e la transizione ecologica**, introducendo modalità innovative rivolte alla sostenibilità ambientale, nonché **integrare l'attuale offerta di corsi di formazione tecnico specifica** sulle tematiche connesse agli Obiettivi Specifici della PAC, che sono finanziati nell'ambito del

<sup>1</sup> Promuovere l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti, un invecchiamento attivo e sano, come pure ambienti di lavoro sani e adeguati che tengano conto dei rischi per la salute.

<sup>2</sup> Sostegno all'adattamento ai cambiamenti del mercato del lavoro.

<sup>3</sup> DGR n. XI/7287 del 7 novembre 2022

<sup>4</sup> DGR n. XII/9724 del 28 giugno 2023 e ss.mm.ii.

Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia (**intervento SRH03**), con un'**ulteriore offerta di corsi funzionali** allo sviluppo delle imprese del settore primario, orientata anche a sviluppare **potenziali sinergie con il settore turistico** in occasione delle **Olimpiadi di Milano Cortina 2026** di cui alla D.G.R. n° XII/4158 del 31 marzo 2025.

Per fornire al tessuto imprenditoriale del territorio strumenti per rispondere adeguatamente alle necessità di upskilling e reskilling dei lavoratori, innovando le modalità di attuazione delle iniziative di formazione, nell'ambito del presente Avviso si individuano due ambiti di intervento:

- Ambito di intervento 1 "Formazione Continua – Generale" di cui DGR n. XII/4922 del 1° agosto 2025;
- Ambito di intervento 2 "Formazione Continua – Settore Agricolo" di cui DGR n. XII/4158 del 31 marzo 2025 e DGR n. XII/4922 del 1° agosto 2025.

### **Richiamo alle finalità e ai principi generali**

Il presente Avviso si conforma ai seguenti principi:

- di sviluppo sostenibile, in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda 2030 e con la Strategia regionale di sviluppo sostenibile e delle politiche dell'Unione in materia ambientale conformemente agli artt. 11 e 191, par. 1 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, nonché in coerenza con il principio DNHS di non "non arrecare danno significativo" secondo quanto disposto dall'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Il principio del DNSH è rispettato dal momento che le tipologie di interventi, per loro natura, non arrecano danno;
- di Parità di genere, per cui deve essere garantita la fruizione delle attività da parte di chiunque;
- di assenza del c.d. doppio finanziamento, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da bilancio regionale;
- nonché ai principi generali previsti dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento.

### **A.2 Riferimenti normativi**

- Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 1057/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 s.m.i.;
- Regolamento (UE, Euratom) n. 2093/2020 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il mercato in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e s.m.i.;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) oltre a disposizioni sul partenariato per gli Accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai Fondi SIE;
- Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (monitoraggio e comunicazione);
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2022)4787 final del 15 luglio 2022 che approva l'Accordo di Partenariato con la Repubblica Italiana CCI 2021IT16FFPA001, relativo al ciclo di programmazione 2021-2027;
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2022)5302 final del 18 luglio 2022 che approva il programma "PR Lombardia FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Lombardia in Italia CCI 2021IT05SFPR008.
- Comunicazione della Commissione (C/2024/7467) "Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dei fondi disciplinati dal regolamento (UE) 2021/1060 (regolamento recante disposizioni comuni)";

## **Normativa nazionale**

- Legge n. 234 del 24 dicembre 2012, "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" e s.m.i.;
- Legge n. 81 del 22 maggio 2017 "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato" e s.m.i.;
- Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.;
- Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.;
- Decreto Legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e s.m.i.;
- Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106";
- Decreto ministeriale del 18 aprile 2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese";
- Decreto ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";
- "Vademecum FSE per i Programmi Operativi 2021-2027 v1.0 maggio 2025" contenente le indicazioni a livello nazionale di carattere trasversale connesse alla regolarità e all'ammissibilità della spesa delle operazioni finanziate con il FSE+;
- DPR 10 marzo 2025, n. 66 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di

programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti).

## Disciplina regionale

- Legge regionale n. 22 del 28 settembre 2006 "Il mercato del lavoro in Lombardia" e s.m.i.;
- Legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia" e s.m.i.;
- Legge regionale n. 30 del 5 ottobre 2015 "Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro";
- Legge regionale n. 9 del 4 luglio 2018, "Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 'Il mercato del lavoro in Lombardia';"
- Legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" e i Provvedimenti Organizzativi dell'XII Legislatura;
- D.D.U.O. n. 11809 del 23 dicembre 2015 "Nuovo repertorio regionale delle qualificazioni professionali denominato 'Quadro regionale degli standard professionali', in coerenza con il repertorio nazionale e con il sistema nazionale di certificazione delle competenze" e s.m.i.;
- D.D.U.O. n. 12453 del 20 dicembre 2012 "Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata" e s.m.i.;
- Legge regionale n. 29 del 23 novembre 2016 "Lombardia è Ricerca e Innovazione";
- Programma Regionale (PR) a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 di Regione Lombardia, approvato con Decisione C(2022)5302 final del 4718 luglio 2022;
- D.G.R. n. XI/6884 del 5 settembre 2022 di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027;
- D.D.U.O. n. 7710 del 30 maggio 2025 di "Approvazione della Revisione del Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del PR Lombardia FSE+ 2021-2027";
- D.D.U.O. n. 9280 30 giugno 2025 di "APPROVAZIONE DELLA VERSIONE 3.0 DEL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO (SI.GE.CO.) DEL PR LOMBARDIA FSE+ 2021-2027 - REVISIONE DEL SI.GE.CO. APPROVATO CON DDUO n. 7710 DEL 30/05/2025."
- D.D.U.O. n. 13139 del 6 settembre 2024 di "Aggiornamento dei responsabili di asse del POR FSE 2014-2020 e dei responsabili di priorità/azioni del PR FSE+ 2021-2027 – modifica decreto n. 16593 del 26/10/2023";
- D.D.U.O. n. 15176 del 24 ottobre 2022, che approva le "Brand Guidelines FSE+ 2021-2027", contenente indicazioni per il corretto adempimento degli obblighi in materia di informazione e comunicazione da parte di Regione Lombardia e dei beneficiari degli interventi cofinanziati dalla politica di coesione dell'Unione europea;
- Criteri di selezione delle operazioni del Programma FSE+ 2021-2027, approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 28 settembre 2022;
- D.G.R. n. XI/7232 del 24 ottobre 2022 che ha approvato lo "Schema di Convenzione per la delega della funzione di Organismo Intermedio per l'attuazione di interventi specifici nell'ambito della Priorità 1 Occupazione - Obiettivi specifici ESO4.1 – ESO4.3 – ESO4.4 a valere sul Programma regionale Lombardia FSE PLUS 2021-2027";
- Convenzione per la delega della funzione di Organismo Intermedio per l'attuazione di interventi specifici nell'ambito della Priorità 1 Occupazione - obiettivi specifici ESO4.1 –

ESO4.3 – ESO4.4 a valere sul Programma regionale Lombardia FSE PLUS 2021-2027, la cui sottoscrizione da parte di Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia con firma digitale si è perfezionata in data 22 novembre 2022;

- D.D.U.O. n. 9450 del 23 giugno 2023, che ha modificato la Convenzione tra Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia;
- D.D.U.O. n. 2629 del 27 febbraio 2025, che ha modificato ed integrato la Convenzione tra Regione Lombardia e Unioncamere per la delega della funzione di Organismo intermedio per l'attuazione di interventi specifici nell'ambito della Priorità 1-occupazione - Obiettivi specifici ESO4.1 - ESO4.3 - ESO4.4."
- D.G.R. n. XI/6696 del 18 luglio 2022 "Procedure e requisiti per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati per erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro – revoca delle D.G.R.: 26 ottobre 2011 - n. IX/2412, n. XI/2861 del 18 febbraio 2020 e n. XI/5030 del 12/7/2021";
- D.D.U.O. n. 15225 del 25 ottobre 2022 "Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di iscrizione all'albo regionale degli accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale - Sezione B in attuazione della D.G.R. n. XI/6696 del 18 luglio 2022";
- D.D.U.O. n. 15516 del 28 ottobre 2022 "Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di iscrizione all'albo regionale degli accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale - Sezione A in attuazione della D.G.R. n. XI/6696 del 18 luglio 2022";
- D.D.U.O. n. 12453 del 20 dicembre 2012 "Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata";
- D.D.U.O. n. 11809 del 23 dicembre 2015 "Nuovo repertorio regionale delle qualificazioni professionali denominato «Quadro regionale degli standard professionali», in coerenza con il Repertorio nazionale e con il sistema nazionale di certificazione delle competenze" e ss.mm.ii.;
- D.D.U.O. n. 19023 del 23 dicembre 2022 "Aggiornamento del quadro regionale degli standard professionali di Regione Lombardia con l'inserimento di nuovi profili e nuove competenze";
- D.G.R. n. XI/6380 del 16 maggio 2022 "Indicazioni per la realizzazione dei percorsi dell'offerta formativa regionale e dei servizi al lavoro a valere dal 1° settembre 2022";
- D.D.G. n. 19104 del 23 dicembre 2022 che ha approvato la disciplina per la rilevazione delle presenze e la registrazione delle attività nella filiera formativa;
- D.D.G. n. 4873 del 31 marzo 2023 che ha modificato e integrato la disciplina per la rilevazione delle presenze e la registrazione delle attività nella filiera formativa;
- D.D.G. n. 12943 del 04 settembre 2023 che ha modificato e integrato la disciplina per la rilevazione delle presenze e la registrazione delle attività nella filiera formativa, già approvata con DDG n. 4873 del 31 marzo 2023;
- D.D.S n. 6093 del 26 aprile 2023 che ha approvato le modalità operative per l'utilizzo del sistema GRS di registrazione elettronica delle attività formative per i percorsi attivati nell'ambito dell' Avviso di Formazione continua;
- D.D.U.O. 14406 del 27 settembre 2023 avente come oggetto "Determinazioni in merito all'applicazione della "disciplina GRS" di registrazione elettronica delle presenze/assenze, già fissata con decreto n. 6093 del 26 aprile 2023, ai corsi formativi di formazione continua avviati nell'ambito dell'avviso pubblico approvato con decreto n. 17595/2022";
- Decreto n. 11095 del 01-08-2025 "Modifiche e integrazioni alla disciplina per la rilevazione delle presenze e la registrazione delle attività della filiera formativa, già approvata con D.D.G. n. 12943/2023 e conseguenti modifiche dei D.D.U.O. n.12453/2012, n.1319/2012 e n. 17278/2024";

- D.G.R. n. XI/7837 del 12 febbraio 2018 avente come oggetto "Approvazione della policy regionale «Regole per il governo e applicazione dei principi di privacy by design e by default ai trattamenti di dati personali di titolarità di Regione Lombardia»;
- D.D.U.O. n.17278 del 14 novembre 2024 "Criteri di riduzione del contributo, nel rispetto del principio di proporzionalità, per carenze o non conformità alle disposizioni di riferimento delle operazioni in sede di controlli di primo livello (art. 74 del Regolamento UE n. 1060/2021);
- DGR n. XII/4921 del 1° agosto 2025 "Sistema di accreditamento regionale per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale di cui alla DGR 6696/2022 e ss.mm.ii. - disposizioni in materia di sedi ausiliarie".
- D.G.R. n. XI/2770 del 31 gennaio 2020, con la quale la Giunta regionale ha approvato le "Linee guida per l'attuazione degli interventi di Formazione continua - Fase VI - POR FSE 2014-2020 – Asse Prioritario I – Occupazione" per gli anni 2020 e 2021 e ha istituito il Catalogo regionale della formazione continua;
- D.D.U.O. n. 2735 del 2 marzo 2020 di invito alla presentazione di proposte formative per la costituzione del Catalogo Regionale di Formazione Continua 2020-2021 – POR FSE 2014-2020 e ss.mm.ii, nonché successive aperture di finestre di presentazione disposte con DDUO n. 9101 del 28 luglio 2020 (seconda finestra), D.D.U.O. n. 1129 del 4 febbraio 2021 (terza finestra) D.D.S. n. 17816 del 21 dicembre 2021 (quinta finestra)
- D.G.R. n. XI/7287 del 7 novembre 2022 "Formazione continua: approvazione delle Linee guida per l'attuazione degli interventi a valere sul PR FSE+ 2021-2027 (ESO 4.4, Azione d.1 - Sostegno all'adattamento ai cambiamenti del mercato del lavoro) e ulteriori determinazioni relative alle domande presentate in overbooking a valere sul POR FSE 2014-2020";
- D.D.S. n. 17595 del 30 novembre 2022 che ha approvato l'Avviso pubblico per l'assegnazione di voucher aziendali a catalogo per interventi di Formazione continua a valere sul PR FSE+ 2021-2027 e ha aperto la sesta finestra di presentazione delle offerte formative dal 12 dicembre 2022 al 30 settembre 2024;
- D.G.R. n. XII/394 del 29 maggio 2023 "PR FSE+ 2021-2027 – Obiettivo specifico ESO 4.4 - Azione D.1 (Sostegno all'adattamento ai cambiamenti del mercato del lavoro): Finanziamento della seconda edizione della Misura di Formazione continua e approvazione delle relative Linee guida di attuazione";
- D.D.S. n. 9724 del 28 giugno 2023 "PR FSE+ 2021-2027 – PRIORITÀ 1, Obiettivo specifico ESO 4.4 - Azione D.1 (Sostegno all'adattamento ai cambiamenti del mercato del lavoro): Approvazione dell'avviso pubblico per l'assegnazione di voucher aziendali a catalogo per interventi di Formazione Continua - Seconda Edizione";
- D.G.R. n. XII/2883 del 29 luglio 2024, che ha disposto il rifinanziamento della misura di "Formazione Continua - Voucher Aziendali – Seconda Edizione PR FSE+ 2021-2027 - Obiettivo Specifico ESO 4.4 - Azione D.1 (Sostegno all'adattamento ai cambiamenti del mercato del lavoro): di cui alla D.G.R. 394 del 29/05/2023";
- D.D.U.O. n. 12038 del 02 agosto 2024, che ha disposto l'incremento della dotazione finanziaria della seconda edizione ""Avviso pubblico per l'assegnazione di voucher aziendali a catalogo per interventi di Formazione Continua – di cui al D.D.S. 9724/2023 ed ha posticipato al 31 luglio 2025 il termine per la presentazione delle domande di voucher e al 30 giugno 2025, il termine per la presentazione delle offerte formative nell'ambito del Catalogo di formazione continua nell'ambito della 6° finestra di presentazione;
- D.G.R. n. XII/4298 del 30 aprile 2025, che ha disposto il rifinanziamento della misura di "Formazione Continua - Voucher Aziendali – Seconda Edizione PR FSE+ 2021-2027 - Obiettivo Specifico ESO 4.4 - Azione D.1 (Sostegno all'adattamento ai cambiamenti del mercato del lavoro): di cui alla D.G.R. 394 del 29/05/2023 e ss.mm.ii.";
- D.D.U.O. n. 6226 del 06 maggio 2025, che ha disposto l'incremento della dotazione finanziaria dell'""Avviso pubblico di Formazione Continua Voucher Aziendali – Seconda

Edizione PR FSE+ 2021-2027 - Obiettivo Specifico ESO 4.4 - Azione D.1 (Sostegno all'adattamento ai cambiamenti del mercato del lavoro): approvato con il D.D.S. 9724/2023 e ss.mm.ii.”;

- D.G.R. n. XII/4158 del 31 marzo 2025 avente come oggetto “Linee Guida per l'attuazione della misura “Formazione Continua per il settore agricolo” a valere sul programma regionale Lombardia FSE+ 2021-2027”;
- DGR n. XII/4922 del 1° agosto 2025 “Approvazione delle linee guida per l'attuazione degli interventi di formazione continua a valere sul programma regionale lombardia FSE+ 2021-2027 - obiettivo specifico ESO 4.4 - azione d.1 (sostegno all'adattamento ai cambiamenti del mercato del lavoro) - terza edizione”;

### **A.3 Soggetti beneficiari**

I soggetti beneficiari sono differenziati per ambito di intervento, come di seguito descritto.

#### **A.3.a Ambito di intervento 1 “Formazione continua – Generale”**

I soggetti ammessi a presentare domanda di finanziamento per l'erogazione di voucher formativi aziendali, sono le imprese, aventi unità produttiva/sede operativa attiva ubicata sul territorio di Regione Lombardia, rientranti nelle seguenti categorie indipendentemente dal codice Ateco posseduto.

Con impresa s'intende, secondo il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, un soggetto che svolge attività economica d'impresa in modo abituale, continuativo e prevalente, possiede una partita IVA, ed è iscritto alla Camera di Commercio di competenza.

In particolare, rientrano in tale fattispecie:

- Imprese, incluse le società cooperative e le imprese familiari, di cui all'art. 230-bis del Codice Civile;
- Enti del Terzo Settore, iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117), che svolgono attività economica d'impresa;
- Associazioni riconosciute e fondazioni che svolgono attività economica, aventi personalità giuridica e pertanto iscritte al Registro Regionale delle persone giuridiche;

Sono inoltre beneficiari:

- Lavoratori autonomi<sup>5</sup> e liberi professionisti con domicilio fiscale localizzato in Lombardia che esercitano l'attività sia in forma autonoma sia in forma associata. Tali soggetti devono presentare:
  - domanda individuale qualora la formazione sia rivolta al libero professionista, lavoratore autonomo o ai soci dello studio associato, (se del caso ogni socio dovrà presentare una domanda);
  - domanda cumulativa qualora la formazione sia rivolta ai dipendenti dello studio associato. In tal caso il beneficiario dovrà identificarsi secondo la

---

<sup>5</sup> Ai sensi del presente Avviso sono considerati lavoratori autonomi anche i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata continuativa (CO.CO.CO.) dotati o privi di Partita IVA e gli iscritti alla gestione separata INPS non aventi Partita IVA.

qualificazione prevista dall'Allegato I del Reg. UE n°651/14.

- Ditte individuali. Si specifica che nel caso in cui la ditta individuale abbia dipendenti dovrà identificarsi secondo la qualificazione prevista dall'Allegato I del Reg. UE n°651/14, a titolo esemplificativo non esaustivo, una ditta individuale con un dipendente dovrà qualificarsi come microimpresa fermo restando le altre condizionalità.

### **A.3.b Ambito di intervento 2 “Formazione continua – Settore Agricolo”**

I soggetti ammessi a presentare domanda di finanziamento per l'erogazione di voucher formativi aziendali, sono **le imprese**, aventi unità produttiva/sede operativa attiva ubicata sul territorio di Regione Lombardia, rientranti nelle seguenti categorie e che **risultino essere operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli** appartenenti alla classificazione Ateco 2025 – sezione A codice 01 Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi, **ad esclusione dei codici 01.7, 01.70, 01.70.0, 01.70.00 e 02 (Silvicoltura e utilizzo di aree forestali) e 03 (Pesca e acquacoltura) e relative sottocategorie.**

Più precisamente Imprese iscritte alla Camera di Commercio di competenza, incluse le società e le cooperative agricole, le imprese familiari, di cui all'art. 230-bis del Codice Civile e le Ditte individuali operanti nel settore agricolo.

Si specifica che nel caso in cui la ditta individuale abbia dipendenti dovrà identificarsi secondo la qualificazione prevista dall'Allegato I del Reg. UE n°651/14, a titolo esemplificativo non esaustivo, una ditta individuale con un dipendente dovrà qualificarsi come microimpresa, fermo restando le altre condizionalità.

**Per entrambi gli ambiti d'intervento non sono ammessi** a presentare domanda di finanziamento per l'erogazione di voucher formativi aziendali i seguenti soggetti:

- Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.<sup>6</sup>;
- Associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori;
- Enti che erogano attività di formazione iscritti alle sezioni A o B dell'Albo regionale degli operatori accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale, Università lombarde e loro consorzi, Fondazioni ITS.

Per la fruizione del voucher **i beneficiari non possono rivolgersi ad operatori accreditati con i quali esiste un vincolo** di cui all'art. 2359 “Società controllate e società collegate” o 2341 bis “Patti parasociali” del Codice civile o agli articoli 120-123 del Testo Unico per la Finanza per le società quotate in borsa, che regolano la questione dei patti parasociali, nonché della loro pubblicità. Infatti, ai sensi del Reg. (UE) n. 2831/2023 tali società costituiscono “impresa unica”.

---

<sup>6</sup> Sono altresì escluse le autorità amministrative indipendenti, nonché tutti i soggetti che sono indicati espressamente nell'elenco delle unità istituzionali appartenenti al settore delle Amministrazioni Pubbliche, pubblicato annualmente sulla Gazzetta Ufficiale dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3 della l. n. 196/2009 e ss.mm.ii., o rientranti tra i comparti sottoposti o comunque tenuti all'applicazione del regime di contrattazione collettiva di lavoro nazionale attribuita all'ARAN. Sono, inoltre, escluse dai benefici i soggetti qualificabili come pubblici, in quanto costituiti, riconosciuti da norme di legge, vigilati e/o finanziati dalla pubblica amministrazione e attraverso i quali quest'ultima svolge la sua funzione amministrativa per il perseguimento di un interesse pubblico. Sono da considerare pubblici gli organismi di diritto pubblico ex articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.. Sono, infine, escluse dai benefici le società in house partecipate da pubbliche amministrazioni e soggette ai poteri di controllo e vigilanza di queste ultime, ex articolo 16 del D.lgs. n. 175/2016.

Inoltre, non possono erogare servizi, nonché usufruire dell'agevolazione, le società che, a qualsiasi titolo, prestano servizi di consulenza e assistenza tecnica a favore delle Autorità coinvolte nell'attuazione, controllo, certificazione e sorveglianza del PR FSE+ 2021-2027.

In riferimento all'Ambito di intervento **2 "Formazione continua – Settore Agricolo"**, oltre alle esclusioni di cui sopra, **non sono ammessi** a presentare domanda di finanziamento:

- **gli Enti del Terzo Settore**, iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117), che svolgono attività economica;
- **le Associazioni riconosciute e Fondazioni** che svolgono attività economica, aventi personalità giuridica e pertanto iscritte al Registro Regionale delle persone giuridiche;
- **i lavoratori autonomi e Liberi professionisti.**

## A.4 Soggetti destinatari

L'Avviso è destinato a:

1. lavoratori dipendenti in servizio, anche beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, di datori di lavoro rientranti nelle categorie di cui al paragrafo A.3 assunti presso una sede operativa/unità produttiva localizzata sul territorio di Regione Lombardia, con contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato o a tempo determinato (in entrambi i casi sia a tempo pieno, sia a tempo parziale);
2. soci-lavoratori di cooperative (sia che partecipino o non partecipino agli utili);
3. nel solo caso di impresa familiare, di cui all'art. 230-bis del Codice civile, i collaboratori o coadiuvanti dell'imprenditore che prestano in modo continuativo la propria attività di lavoro nell'impresa;
4. titolari e soci di micro, piccole, medie e grandi imprese con sede legale in Lombardia e iscritte alla Camera di Commercio di competenza;
5. titolari di ditte individuali;
6. lavoratori autonomi<sup>7</sup> e liberi professionisti con domicilio fiscale localizzato in Lombardia che esercitano l'attività sia in forma autonoma sia in forma associata.

Si specifica che, in relazione all'Ambito di intervento 2 "Formazione continua – Settore Agricolo", in coerenza con il par. A.3.b Ambito di intervento 2 "Formazione continua – Settore Agricolo":

- **i soggetti di cui ai punti da 1 a 5** fanno riferimento ad imprese/ditte appartenenti alla classificazione Ateco 2025 – sezione A codice 01 Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi, ad esclusione dei codici 01.7, 01.70, 01.70.0, 01.70.00;
- sono destinatari anche i lavoratori con contratto di lavoro intermittente, ai sensi del D.lgs. 81/2015;

Tutti i destinatari devono essere in servizio in sedi operative ubicate in Regione Lombardia.

**Sono esclusi** da questa misura:

- **unicamente per Ambito di intervento 1 "Formazione continua – Generale:** i lavoratori con contratto di lavoro intermittente, ai sensi del D.lgs. 81/2015;
- **unicamente per Ambito di intervento 2 "Formazione continua – Settore agricolo:** i lavoratori autonomi e liberi professionisti che esercitano l'attività sia in forma autonoma sia in forma associata,

---

<sup>7</sup> Ai sensi del presente Avviso sono considerati lavoratori autonomi anche i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata continuativa (CO.CO.CO.) dotati o privi di Partita IVA e gli iscritti alla gestione separata INPS non aventi Partita IVA.

**Sono esclusi** inoltre da questa misura **per entrambi gli ambiti**:

- i lavoratori con contratto di somministrazione, ai sensi del D.lgs. 81/2015;
- i soggetti con contratto di tirocinio, ai sensi della L. 99/2013;
- i lavoratori con contratto di apprendistato, ai sensi del D.lgs. 81/2015, **il cui periodo formativo è ancora in corso al momento della presentazione della domanda di voucher**;
- i soggetti titolari di cariche societarie che non rientrano tra i titolari, soci e/o lavoratori dipendenti del beneficiario (come ad esempio gli amministratori delegati, i componenti del Consiglio di Amministrazione, eccetera);
- i destinatari che, alla data di concessione dell'agevolazione, abbiano già in corso altre politiche attive che prevedono percorsi formativi; a titolo esemplificativo, "Dote Unica Lavoro V Fase", "Patti territoriali per le competenze e per l'occupazione. Seconda fase – Formazione Continua", "Formare per assumere" ed eventuali successive riedizioni delle misure.

**Tutti i requisiti devono essere posseduti dai destinatari al momento della presentazione della domanda di finanziamento e fino alla conclusione del percorso formativo.**

## **A.5 Soggetti erogatori**

Per la fruizione del voucher le imprese devono rivolgersi esclusivamente ai seguenti soggetti erogatori, la cui Offerta formativa è stata approvata nell'ambito del Catalogo di cui al par.B.2.:

- Soggetti iscritti alle sezioni A o B dell'Albo regionale degli operatori accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale, con numero **definitivo** di iscrizione alla data di presentazione dell'offerta;
- Università legalmente riconosciute con sede legale o operativa in Regione Lombardia ai sensi della L.R. 33/2004 e loro Consorzi;
- Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS), di cui al D.P.C.M. del 25 gennaio 2008, con sede legale e operativa in Regione Lombardia.

**È responsabilità dei soggetti di cui sopra programmare, gestire ed erogare i percorsi formativi; pertanto, non è ammessa la delega delle attività.**

**Per poter erogare i percorsi formativi, i soggetti di cui sopra devono preventivamente registrarsi nel sistema informativo Sistema Informativo Unitario Operatori - SIUO.**

Tutte le professionalità coinvolte nell'erogazione dei percorsi formativi, **compresi i docenti**, devono avere i requisiti previsti dall'accreditamento regionale e, in relazione ai soggetti iscritti alle sezioni A o B dell'Albo regionale degli operatori accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale, essere preventivamente registrate sul **Sistema Informativo Unitario Operatori (SIUO)**.

Per quanto attiene alle Università e Fondazioni ITS, non accreditate alle sezioni A o B dell'Albo regionale degli operatori accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale, l'anagrafica del docente dovrà essere inserita manualmente nel sistema SIUF allegando altresì la lettera d'incarico, il CV aggiornato e/o il contratto del docente stesso.

In sede di presentazione dell'offerta formativa **i soggetti erogatori** dovranno:

- indicare se il docente sia una risorsa interna o esterna;
- caricare nel sistema informativo SIUF il CV, redatto in formato europeo, sottoscritto dall'interessato ai sensi del d.p.r. 445/2000 ed aggiornato all'anno in corso;
- nel caso di risorse esterne dovranno caricare nel sistema informativo SIUF **lettera d'incarico/contratto di collaborazione** sottoscritto dall'Ente di Formazione e il docente

incaricato. **Si specifica che le eventuali risorse esterne dovranno essere liberi professionisti pertanto non assunti alle dipendenze dell'impresa richiedente il voucher.**

Come già indicato al paragrafo A.3, per la fruizione del voucher le imprese non possono rivolgersi ad Operatori accreditati con i quali esiste un vincolo di cui all'art. 2359 "Società controllate e società collegate" o 2341 bis "Patti parasociali" del Codice civile o agli articoli 120-123 del Testo Unico per la Finanza per le società quotate in borsa, che regolano la questione dei patti parasociali, nonché della loro pubblicità. Infatti, ai sensi del Reg. (UE) n. 2831/2023 tali società costituiscono "impresa unica".

**Infine, si specifica che i percorsi formativi dovranno essere svolti presso le sedi accreditate degli operatori eroganti o, in alternativa, in spazi disponibili presso sedi aziendali private definiti come "sedi ausiliarie" ai sensi della DGR n° 4921 del 01/08/25, in tal caso i soggetti coinvolti (soggetto erogatore e soggetto ospitante) dovranno conformarsi alle procedure indicate nella DGR stessa.**

## A.6 Soggetto gestore

Ai sensi di quanto disposto con DGR XI/7232 del 24 ottobre 2022 e successive modifiche e aggiornamenti, nonché dalla DGR XII/4922 del 1° agosto 2025, Unioncamere Lombardia è individuato quale Organismo Intermedio per le funzioni delegate dall'Autorità di Gestione del PR FSE+ 2021-2027.

Unioncamere Lombardia è individuato quale soggetto gestore della presente misura in relazione alla componente "voucher", di cui al presente Avviso.

Resta in capo a Regione Lombardia la gestione e l'aggiornamento del Catalogo regionale di formazione continua.

## A.7 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria messa a disposizione per l'attuazione degli interventi di Formazione continua – Terza edizione è pari a **€ 16.000.000,00 per l'ambito d'intervento 1 "Formazione Continua – Generale"**, e **€ 1.000.000,00 per l'ambito d'intervento 2 "Formazione Continua – Settore agricolo"** di cui alla DGR n. XII/ 4158/25 a valere sul Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027, nell'ambito dell'Obiettivo specifico ESO4.4, Azione d.l., che troveranno copertura a valere sui capitoli 15462 – 15463 – 15464 del bilancio regionale degli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027, così suddivisi:

%	Capitoli	Importo Complessivo	Di cui sul 2026	Di cui sul 2027
Regione 18%	15462	€ 3.060.000,00	€ 2.430.000,00	€ 630.000,00
UE 40%	15463	€ 6.800.000,00	€ 5.400.000,00	€ 1.400.000,00
Stato 42%	15464	€ 7.140.000,00	€ 5.670.000,00	€ 1.470.000,00
<b>Totale</b>		<b>€17.000.000,00</b>	<b>€ 13.500.000,00</b>	<b>€ 3.500.000,00</b>

Per garantire che la copertura contabile sia coerente con il fabbisogno di spesa della misura, con successivi provvedimenti sarà effettuata l'eventuale riprogrammazione delle risorse stanziare sugli esercizi finanziari.

Ai sensi dall'art. 2, punto 4) del Reg (UE) n. 1060/2021, si considera come "operazione" l'insieme dei voucher finanziati nell'ambito del presente Avviso e, ai sensi dell'art. 2, punto 9)

lettera d) del medesimo Regolamento, si considera come “beneficiario” Unioncamere Lombardia, in quanto organismo che concede l'aiuto.

## B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

### B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione

Il modello attuativo della misura prevede che ogni soggetto ammesso a presentare domanda di voucher, di cui al paragrafo A.3 possa scegliere dal Catalogo, di cui al paragrafo B.2, l'offerta formativa reputata maggiormente in linea con le proprie esigenze formative.

I voucher formativi aziendali consentono ai lavoratori, di cui al paragrafo A.4, di partecipare ai corsi di formazione selezionabili dal Catalogo.

Al momento della richiesta del voucher da parte dei soggetti ammessi è necessario indicare e dettagliare l'anagrafica dei lavoratori, di cui all'allegato A.4 Domanda iscrizione agli interventi FSE+, per i quali si richiede il contributo.

I voucher formativi aziendali si compongono dei singoli voucher formativi rivolti **a ciascun destinatario**, che può fruire di uno o più percorsi formativi, fino al raggiungimento del valore massimo complessivo di **€ 2.000,00 per annualità solare**.

Per l'**annualità** 2025 l'importo massimo a disposizione per ciascun soggetto destinatario a valere sulla “Terza edizione di formazione continua” finanziata dal PR FSE+ 2021-2027 deve tenere conto di quanto già fruito nell'annualità 2025 a valere sull'Avviso approvato con il Decreto 9274 del 23 giugno 2023 di “Formazione Continua PR FSE+ 2021-2027 – Seconda Edizione”<sup>8</sup>.

Ciò significa che il cumulo della quota di finanziamento pubblico dei diversi voucher richiesti nel 2025 per ciascun soggetto destinatario non deve superare i € 2.000,00.

Il costo massimo rimborsabile all'impresa per la fruizione dei percorsi si differenzia in funzione del livello di competenze da acquisire:

- Percorsi di formazione con livelli di competenze da raggiungere riconducibili a EQF tra 6 e 8: fino a **€ 2.000,00** per lavoratore;
- Percorsi di formazione con livelli di competenze da raggiungere riconducibili a EQF tra 4 e 5: fino a **€ 1.500,00** per lavoratore;
- Percorsi di formazione con livelli di competenze da raggiungere riconducibili a EQF 3: fino a **€ 800,00** per lavoratore.

Il beneficiario dell'agevolazione può presentare più domande di finanziamento per destinatari diversi e/o per gli stessi destinatari ma per edizioni che prevedano **il raggiungimento di competenze diverse**.

**Ogni impresa** può presentare richiesta di formazione per uno o più lavoratori, fino al completo utilizzo dell'importo massimo di **€ 50.000,00 spendibili per anno solare**.

Come già indicato sopra con riferimento ai soggetti destinatari della formazione, per l'**annualità** 2025 l'importo massimo a disposizione per ciascun'impresa a valere sulla “Terza edizione di formazione continua” finanziata dal PR FSE+ 2021-2027 deve tenere conto di

---

<sup>8</sup> Misura aperta il 06 luglio 2023.

quanto già fruito nell'annualità 2025 a valere sull'Avviso approvato con il Decreto 9274 del 23 giugno 2023 di "Formazione Continua PR FSE+ 2021-2027 – Seconda Edizione".

Ciò significa che il cumulo dei contributi richiesti nel 2025 per ciascuna impresa non deve superare i € 50.000,00.

Il contributo è erogato a seguito dell'ammissione a finanziamento e della conclusione del corso, limitatamente ai soggetti destinatari che hanno completato **almeno il 75% della durata prevista del corso**.

Ai massimali del voucher si applicano le **percentuali di finanziamento pubblico sulla base della dimensione del soggetto beneficiario richiedente**<sup>9</sup> e come di seguito illustrato:

### Ambito 1 Formazione Continua – Generale

Categoria di soggetto richiedente	Finanziamento pubblico	Cofinanziamento privato
Lavoratori autonomi, Liberi professionisti, Ditte individuali <sup>10</sup>	100%	0%
Microimpresa	90%	10%
Piccola impresa	70%	30%
Media impresa	60%	40%
Grande impresa	50%	50%

Le percentuali di cui sopra si applicano per i percorsi formativi selezionati nell'ambito delle offerte formative presenti nel Catalogo di Formazione Continua approvate nell'ambito della misura di "Formazione Continua - Fase VI", finanziata dal POR FSE 2014-2020 (dalla 1 alla 5° finestra), e integrato dalle proposte presentate in risposta ai Decreto n. 17595/2022<sup>11</sup> e n. 9724/2023 (6° finestra)<sup>12</sup>.

Per le offerte formative selezionate nell'ambito della sezione del Catalogo "**Formazione Continua –Digitale & Green**", **il contributo pubblico sarà pari al 90%** dell'importo del voucher per le micro, piccole, medie e grandi imprese, fermo restando il contributo pari al 100% per Lavoratori autonomi, Liberi professionisti e Ditte individuali.

### Ambito 2 Formazione Continua – Settore agricolo<sup>13</sup>

Categoria di soggetto richiedente	Finanziamento pubblico	Cofinanziamento privato
Ditta individuale senza dipendenti	70%	30%

<sup>9</sup> I riferimenti normativi di riferimento sono:

- il Regolamento (UE) n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- il DM del 18 aprile 2015 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese", che ha recepito le raccomandazioni della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

<sup>10</sup> Nel caso in cui la ditta individuale abbia dipendenti dovrà qualificarsi secondo la qualificazione prevista dall'Allegato I del Reg. UE n°651/14, a titolo esemplificativo non esaustivo, una ditta individuale con un dipendente potrà qualificarsi come microimpresa fermo restando le altre condizionalità.

<sup>11</sup> Il decreto n. 17595 del 30/11/2022 ha approvato l'Avviso pubblico per l'assegnazione di voucher aziendali a catalogo per interventi di formazione continua. È stato adottato in attuazione della DGR 7287/2022, che ha finanziato la misura di formazione continua per € 30.000.000,00 a valere sulle risorse del PR FSE+ 2021-2027.

<sup>12</sup> Il decreto n. 9724 del 28/06/2023 ha approvato l'Avviso pubblico per l'assegnazione di voucher aziendali a catalogo per interventi di formazione continua - Seconda Edizione. È stato adottato in attuazione della DGR n. 394/2023 che ha finanziato la misura di formazione continua per € 15.000.000,00 a valere sulle risorse del PR FSE+ 2021-2027.

<sup>13</sup> La misura è inquadrata nell'ambito del Reg. (UE) 651/2014, art. 31 "Aiuti alla formazione". Ai sensi dell'art. 1 par. 36, infatti, il settore della produzione agricola primaria non è escluso dal campo di applicazione del regolamento di esenzione generale. Ai sensi dell'art. 31, par. 47, l'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili e può tuttavia essere aumentata fino a un'intensità massima del 70% dei costi ammissibili.

Microimpresa	70%	30%
Piccola impresa	70%	30%
Media impresa	60%	40%
Grande impresa	50%	50%

Le percentuali di cui sopra sono a valere sulle offerte selezionate nell'ambito dell'offerta "Formazione Continua Settore agricolo".

**Per entrambi gli ambiti**, la dimensione dell'impresa è definita sulla base dell'Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e come di seguito riportato:

- **Microimpresa:** un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro;
- **Piccola impresa:** un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
- **Media impresa:** un'impresa che occupa tra 50 e 250 (escluso) persone e che realizza un fatturato annuo compreso tra 10 e 50 milioni di euro e/o un totale di bilancio annuo compreso tra 10 e 43 milioni di euro<sup>14</sup>;
- **Grande impresa:** un'impresa che non soddisfa i requisiti della PMI. Tale definizione può essere ricavata per differenza tra quella di PMI e quella di piccola impresa presenti nel Regolamento (UE) n. 651/2014.

Tali parametri dovranno prendere in considerazione i tre esercizi finanziari approvati antecedenti la domanda di finanziamento.

Per quanto riguarda gli **Enti iscritti al Registro Nazionale Unico del Terzo settore (RUNTS)**, che svolgono attività economica, e le **Associazioni e fondazioni iscritte al Registro regionale delle persone giuridiche private**, che svolgono attività economica, gli **Studi associati e Ditte individuali** che presentano domanda di voucher per i propri dipendenti, si applica la percentuale di finanziamento pubblico, di cui alla tabella sopra riportata, in corrispondenza della propria dimensione aziendale che deve essere dichiarata in sede di presentazione della domanda.

Per le modalità di compilazione delle dichiarazioni per la concessione di aiuti si rimanda all'allegato **A.2 Istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni per la concessione di aiuti**.

La percentuale di contributo pubblico è stabilita sulla base della dimensione aziendale dichiarata dal soggetto richiedente in sede di presentazione della domanda e verificata in sede istruttoria da parte dell'Organismo Intermedio mediante i dati riportati nella visura camerale: nei casi in cui la dichiarazione non coincida con l'esito della verifica si procede alla rimodulazione dell'importo di contributo pubblico massimo concedibile, fermo restando il rispetto del *plafond de minimis*, se del caso, e fatta salva la possibilità per l'impresa di rinunciare al contributo. La restante quota deve essere coperta dal soggetto richiedente, se del caso, a titolo di cofinanziamento. **Non è ammessa la compartecipazione mediante costo del personale.**

Ai fini della verifica sulla dimensione d'impresa dichiarata dal beneficiario, in sede di istruttoria della Domanda verrà verificata la corrispondenza tra quanto dichiarato, attraverso la compilazione ed invio dell'All.A.15 Modulo Calcolo dimensione d'impresa, con le informazioni disponibili nel sistema Infocamere (bilanci e numero degli U.L.A dei tre anni precedenti la domanda. Qualora l'impresa beneficiaria sia associata o collegata ad altra impresa, si effettua lo stesso controllo sull'impresa che detiene almeno il 25% in un'altra

impresa e/o è partecipata da un'altra impresa per una quota almeno pari al 25% e/o è collegata ad altre imprese mediante persona fisica).

Nei casi in cui non siano disponibili all'interno dei sistemi delle Camere di Commercio le informazioni di cui sopra, il beneficiario è tenuto ad allegare i bilanci o altra documentazione contabile/amministrativa da cui sia possibile desumere informazioni relative allo stato patrimoniale, conto economico e dipendenti (U.L.A.).

**La procedura di richiesta del voucher è "a sportello" sino all'esaurimento delle risorse disponibili.** In ogni caso, il diritto al voucher è soggetto ai controlli da parte di Unioncamere Lombardia a seguito di istruttoria formale.

Per entrambi gli ambiti i percorsi formativi devono essere fruiti **esclusivamente nei giorni e nelle ore di effettiva presenza lavorativa in azienda**, dimostrabile tramite il Libro Unico del Lavoro (LUL) e/o altra documentazione finalizzata al controllo di cui al par.C.4.b.

Non è ammissibile e, conseguentemente, finanziabile, la fruizione del percorso formativo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei casi di congedo parentale, matrimoniale, malattia, maternità, ferie, permessi, etc.

### **B.1.a Reg. (UE) n. 2831/2023 per gli aiuti di importanza minore "de minimis"**

**In relazione all'Ambito 1 Formazione Continua – Generale**, il contributo è riconosciuto ai sensi del Reg. (UE) Il contributo è riconosciuto ai sensi del Reg. (UE) n. 2831/2023<sup>15</sup> nei limiti previsti per gli aiuti di importanza minore ("de minimis"), con particolare attenzione agli articoli:

- Art. 1 (campo di applicazione);
- Art. 2 (definizioni), con riferimento in particolare al paragrafo 2 nozione di "impresa unica". Per impresa unica<sup>16</sup> si tiene conto della definizione di cui all'art. 2, comma 2 del Reg. (UE) n. 2831/2023. Nel caso di fusioni, acquisizioni o scissioni si fa riferimento a quanto riportato nell'art. 3, comma 8 e comma 9 del Reg. (UE) n. 2831/2023;
- Art. 3 (aiuti "de minimis"), paragrafo 7: qualora la concessione di nuovi aiuti "de minimis" comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo, i nuovi aiuti non beneficiano del Reg. (UE) n. 2831/2023;
- Art. 5 (cumulo) con riferimento al paragrafo 3: l'agevolazione riconosciuta con la presente misura non è cumulabile con altri aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili;
- Art. 6 (monitoraggio e comunicazione).

L'aiuto "de minimis" è concedibile se sono rispettate le soglie indicate nel Reg. (UE) n. 2831/2023, che rappresentano l'ammontare massimo di aiuti "de minimis" che un'impresa unica può ricevere, incluso l'aiuto richiesto a valere sulla presente misura, in tre anni. In particolare, tale soglia comprende tutti gli aiuti dichiarati "de minimis" e concessi da qualsiasi

---

<sup>15</sup>Reg. (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

<sup>16</sup>"impresa unica": ai fini del Reg. (UE) n. 2831/2023, tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

amministrazione pubblica italiana per qualsiasi finalità, ed è pari a € 300.000,00 nell'arco di tre anni.

**I beneficiari devono sottoscrivere una dichiarazione** ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di cui **Allegato A.2.a** Dichiarazione sostitutiva per la concessione aiuti in de minimis), che attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'impresa/libero professionista richiedente, conformemente a quanto previsto all'art. 2 par. 2 lett. c) e d) del Reg. (UE) n. 2831/2023.

Qualora la concessione di nuovi aiuti "de minimis" comporti il superamento delle soglie sopra indicate, come verificato attraverso l'interrogazione del Registro Nazionale Aiuti, ci si avvale della facoltà prevista dall'articolo 14, comma 4 del DM 115/2017 e si procede alla proposta di rimodulazione d'ufficio dell'importo di contributo pubblico fino alla concorrenza consentita nel rispetto del plafond de minimis e fatta salva la possibilità per l'impresa di rinunciare al contributo.

**Le agevolazioni previste dalla presente misura non sono cumulabili con altre agevolazioni** concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo "de minimis".

Resta salvo il principio del divieto del doppio finanziamento per la medesima spesa.

### **B.1.b Reg. (UE) n. 651/2014 regime in esenzione**

**In relazione all'Ambito 2 Formazione Continua – Settore agricolo**, il contributo si inquadra come regime in esenzione da notifica ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato ed in particolare degli articoli 1 (campi di applicazione), 2 (definizioni), 3 (condizioni per l'esenzione), 4 (soglie di notifica), 5 (trasparenza degli aiuti), 6 (effetti di incentivazione), 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili), 9 (pubblicazione e informazione), 10 (Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria), 11 (relazioni), 12 (controllo) e 31 (aiuti alla formazione).

Per le singole disposizioni qui applicabili si rimanda all'allegato A.1 della DGR n° XII/4158 del 31 marzo 2025 in cui sono elencate a titolo esemplificativo le parti del Reg. (UE) n. 651/2014 rilevanti per la misura in questione. Ogni clausola della presente misura deve interpretarsi in linea con le disposizioni di tale Regolamento, con particolare riferimento al campo di applicazione, definizioni, cumulo, trasparenza, possibilità di controllo anche sulle auto-dichiarazioni relative al rispetto del Reg. (UE) n. 651/2014, clausole relative alla sezione specifica degli aiuti alla formazione.

**La quota pubblica di finanziamento del voucher sarà calcolata sulla base dell'intensità di aiuto prevista dall'art. 31 del sopracitato Regolamento rispetto alla dimensione aziendale. La restante quota sarà a carico dell'impresa destinataria del contributo, quale quota di finanziamento privato obbligatorio.**

In particolare, l'applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. (GBER) prevede che:

- le agevolazioni non sono concesse ad imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, né ai settori esclusi di cui all'art. 1 commi 2, 3 e 5 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- la verifica delle imprese in difficoltà ex art. 2, punto 18 del suddetto Regolamento avviene al momento di concessione delle agevolazioni, come previsto dalle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato e non anche in fase di erogazione;
- le agevolazioni non sono erogate a imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di

recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589;

- le agevolazioni non sono concesse alle attività connesse all'esportazione, nel rispetto del Regolamento (UE) 651/2014 art. 1 par. 2 lettera c);
- l'impresa beneficiaria deve sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
  - attestati di non trovarsi in stato di difficoltà (art. 2, punto 18 del Reg. UE n. 651/2014);
  - attestati di non essere operanti nei settori esclusi di cui all'art.1 del Reg. UE n. 651/2014.

**I beneficiari devono sottoscrivere una dichiarazione** ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di cui all'**Allegato A.2.b** Dichiarazione sostitutiva per la concessione aiuti in esenzione - Regolamento (UE) n. 651/2014. Qualora le verifiche relative alla dimensione d'impresa risultino discordanti con quanto dichiarato in fase di presentazione della domanda di finanziamento **si procederà a rideterminare il contributo.**

Resta salvo il **principio del divieto del doppio finanziamento per la medesima spesa.**

### **B.1.c Procedimento amministrativo per la registrazione dell'aiuto sul Registro Nazionale Aiuti - RNA**

Il responsabile del procedimento, Unioncamere Lombardia:

- in fase di **istruttoria e concessione del finanziamento**, successivamente alla verifica del rispetto da parte dell'impresa delle disposizioni sopra descritte relative al rispetto da parte dell'impresa dei massimali previsti dal Regolamento (UE) n. 2831/2023, per quanto attiene agli aiuti in "de minimis" e delle prescrizioni di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. (GBER):
  - procede alla registrazione dell'aiuto sul Registro Nazionale Aiuti (RNA)
  - acquisisce il codice COR (Codice Concessione RNA)
  - redige l'approvazione formale alla concessione del finanziamento con propria determina.
- in fase di **liquidazione**, a seguito della domanda di liquidazione, successivamente alla verifica del rispetto da parte del beneficiario dei requisiti necessari per il riconoscimento della spesa, nel caso di variazione dell'importo concesso, procede all'aggiornamento del valore dell'aiuto nel Registro Nazionale Aiuti (RNA) tramite l'acquisizione del COVAR (Codice Variazione) e adotta determina dirigenziale, richiamando sia il COR che il COVAR.

**In caso di rinuncia o revoca** (revoca parziale o totale del contributo) il responsabile dell'OI, provvede all'aggiornamento sul RNA, registrando la variazione o la cancellazione dell'aiuto precedentemente concesso, adotta determina dirigenziale, richiamando sia il COR che il COVAR.

Si specifica che il rispetto dei requisiti previsti dai diversi regolamenti applicabili sarà verificato da Unioncamere Lombardia nell'ambito delle verifiche di ammissibilità delle domande di voucher presentate dall'impresa beneficiaria attraverso il sistema informativo Bandi e Servizi, secondo le modalità descritte al paragrafo C.1.

## B.2 Caratteristiche dell'Offerta Formativa a Catalogo

### B.2.a Catalogo regionale di formazione continua

Il Catalogo regionale di formazione continua è pubblico ed è **costituito da specifiche sezioni come di seguito specificato:**

#### 1. Ambito di intervento 1 Formazione Continua – Generale

- **sezione formazione continua Generale è costituita** dalle proposte formative già approvate nell'ambito della misura Formazione continua Fase VI, finanziata dal POR FSE 2014-2020, integrato delle proposte presentate in risposta ai Decreti n. 17595/2022<sup>17</sup> e n. 9724/2023 (**finestre dalla 1° alla 6°**)<sup>18</sup>. E quelle che saranno presentate nell'ambito della 6 finestra secondo la seguente tempistica: **dalle ore 12:00 del 15/09/2025 alle ore 17:00 del 30/11/2026, salvo chiusura anticipata dell'avviso.**

In tale sezione è possibile presentare proposte formative inerenti alle Aree che rivestono rilevanza strategica quali:

- Internazionalizzazione delle imprese;
- Benessere organizzativo aziendale (art. 17 quinquies della L.R. n. 30/2015);
- Cluster tecnologici lombardi (Agrifood, Aerospazio, Scienza Vita, Ambienti per la vita, Smart communities, Mobilità, Chimica verde, Energia ambiente edilizia, Fabbrica intelligente);
- Turismo, eventi e territorio;
- Competitività delle imprese.

Le offerte formative presentate nell'ambito delle **aree di rilevanza strategica** dovranno essere contraddistinte da un livello **EQF in uscita almeno pari 4**, ad eccezione dell'area "Benessere organizzativo aziendale" (art. 17 quinquies della L.R. n. 30/2015) per la quale il livello minimo previsto è pari a 3.

- **Sezione Formazione Continua –Digital & Green**, in cui potranno essere presentati, in continuità con il Pact for Skills (Patto per le competenze) – azione faro dell'Agenda europea per le competenze e promossa dalla Commissione europea, **unicamente percorsi afferenti ad ulteriori Aree di rilevanza strategica inerenti agli ambiti dell'Innovazione tecnologica, alla Transizione digitale, Sostenibilità ambientale e Transizione Ecologica**, le cui competenze saranno individuate con il successivo atto attuativo. In tal caso il contributo pubblico, unicamente per le micro, piccole, medie e grandi imprese, sarà pari al **90%** dell'importo del voucher.

Si specifica che le offerte relative alle **competenze digitale e green** di cui **all'allegato A.13 non saranno più attive** nella "Sezione Formazione Continua – Generale", pertanto, per tali tematiche gli operatori dovranno ripresentare le offerte nella specifica sezione Formazione Continua – Generale Digitale & Green. La

---

<sup>17</sup> Il decreto n. 17595 del 30/11/2022 ha approvato l'Avviso pubblico per l'assegnazione di voucher aziendali a catalogo per interventi di Formazione continua. È stato adottato in attuazione della DGR 7287/2022, che ha finanziato la misura di Formazione continua per € 30.000.000,00 a valere sulle risorse del PR FSE+ 2021-2027.

<sup>18</sup> Il decreto n. 9724 del 28/06/2023 ha approvato l'Avviso pubblico per l'assegnazione di voucher aziendali a catalogo per interventi di formazione continua - Seconda Edizione. È stato adottato in attuazione della DGR n. 394/2023 che ha finanziato la misura di formazione continua per € 15.000.000,00 a valere sulle risorse del PR FSE+ 2021-2027.

presentazione delle proposte formative segue la seguente tempistica: **dalle ore 12:00 del 15/09/2025 alle ore 17:00 del 30/11/2026, salvo chiusura anticipata dell'avviso.**

## 2. Ambito di intervento 2 Formazione **continua** – **Settore Agricolo**,

- **Sezione Formazione continua – Settore Agricolo** la sezione è composta esclusivamente dalle proposte formative inerenti competenze inserite nell'**allegato A.14**. La presentazione delle proposte formative segue la seguente tempistica: **dalle ore 12:00 del 15/09/2025 alle ore 17:00 del 30/11/2026, salvo chiusura anticipata dell'avviso.**

**Per entrambi gli ambiti** le nuove proposte formative saranno approvate da Regione Lombardia ad esito di istruttoria tecnica basata sulla coerenza con il Quadro Regionale degli Standard Professionali (QRSP) della Lombardia, di cui al DDUO n. 11809/2015 e ss.mm.ii. e in linea con quanto disposto dal DDUO n. 12453/2012 ed eventuali successivi atti di modifica e integrazione, ed effettuata contestualmente alla presentazione delle stesse sul Sistema Informativo Unico della Formazione (SIUF).

Il Catalogo è aggiornato continuamente ed è consultabile online sul sito istituzionale della Regione Lombardia all'indirizzo: <https://www.formazione.servizirl.it/homepage/offerteFC.html>

La durata minima dei percorsi dovrà essere coerente con i seguenti parametri differenziati per EQF in uscita:

Livello alto	EQF 6-8	<b>40 ore</b> minimo;
Livello medio	EQF 4-5	<b>30 ore</b> minimo;
Livello basso	EQF 3	<b>16 ore</b> minimo;

### **In un percorso è possibile selezionare una sola competenza**

**Sono ammissibili** i percorsi formativi:

- riferiti alle sole competenze presenti nel QRSP;
- che non costituiscono forma di assolvimento del dovere di aggiornamento obbligatorio;
- che non hanno come oggetto le competenze degli standard professionali di riferimento.

**Non sono ammissibili** i corsi contraddistinti da:

- **Formazione obbligatoria generale e specifica in ambito sicurezza**, ai sensi del D.lgs. 81/2008;
- **Formazione e aggiornamento per tutti gli iscritti a un Ordine, Collegio o Albo professionale** per poter mantenere la propria iscrizione all'Ordine stesso (ai sensi dell'art. 7 del DPR 137/2012);
- **Formazione e aggiornamento per le “professioni/figure regolamentate e/o abilitanti”;**
- **Formazione obbligatoria per i contratti di apprendistato**, prevista dal D.lgs. 81/2015.

Infine, si ribadisce che **non è consentito l'affidamento di incarichi di formazione a docenti dipendenti dell'impresa che richiede il voucher formativo.**

A ciascuna edizione deve corrispondere una classe composta al massimo da 30 partecipanti.

**È vietato inserire i destinatari** nella medesima aula/classe destinatari di misure, edizioni della stessa offerta o fonti di finanziamento diverse o autofinanziati. Le aule devono essere

composte unicamente da allievi destinatari di percorsi di formazione attivati sul presente Avviso, iscritti alla medesima "ID edizione".

Inoltre, nell'ottica di rafforzare riconoscimento e tracciamento degli esiti della formazione, si intende sperimentare il rilascio di **Digital badge** in esito ai percorsi oggetto del presente avviso.

Gli operatori potranno utilizzare soluzioni (piattaforme) diverse per il rilascio dei Digital Badge garantendo il massimo livello di interoperabilità e utilizzo diffuso dei Digital Badge da parte dei cittadini, in questa prospettiva le piattaforme utilizzate dovranno:

- essere compliant con la Prassi di Riferimento 136 – UNI relativa ai Open Badge;
- possedere una Certificazione 1EdTech in corso di validità.
- Preveda la registrazione in Blockchain al fine di garantire una registrazione delle informazioni sicura, immutabile e trasparente.

Ciascun beneficiario si dovrà attrezzare in autonomia per il rilascio del Digital/Open Badge, per cui non è previsto alcun rimborso.

**Si specifica che il rilascio del Digital badge in esito ai percorsi formativi non è alternativo al rilascio delle attestazioni e certificazioni di cui al par.B.2.c Attestazioni e certificazioni.**

### **B.2.b Formazione a distanza (FAD)**

I percorsi formativi nell'ambito del presente Avviso possono essere erogati in **formazione a distanza (FAD) fino a un massimo del 100% del monte ore previsto del singolo percorso formativo.**

Il ricorso alla FAD è consentito solo:

- in modalità sincrona;
- per la sola formazione teorica d'aula;
- se è indicata nell'ambito dell'offerta formativa sin dalla sua presentazione.

Si specifica che per i percorsi che prevedono una didattica esclusiva in FAD il limite **massimo dei partecipanti è pari a 20**, mentre per i **percorsi misti (aula e FAD) è di 30 partecipanti.**

**Le ore di pratica/laboratorio devono essere tassativamente realizzate in presenza.**

In coerenza con quanto stabilito dalla DGR 6380/2022<sup>19</sup>, la FAD dovrà essere erogata attraverso l'utilizzo di piattaforme telematiche che possano garantire il rilevamento delle presenze da parte dei discenti con il rilascio di specifici output in grado di tracciare in maniera univoca la presenza dei discenti e dei docenti. In particolare, si specifica che le piattaforme (*Learning Management System*), attraverso le quali potrà essere erogata la formazione a distanza, dovranno:

- consentire di tracciare, estrarre e documentare in maniera univoca tramite log e reportistica i partecipanti, i tempi di accesso e la durata dell'utilizzo degli strumenti on line;
- permettere di registrare le sessioni formative e le eventuali interazioni tra gli utenti loggati;
- garantire adeguate modalità e specifici strumenti d'interazione tra docenti e discenti (tramite connessione audio, video, chat ecc.);

---

<sup>19</sup> DGR XI/6380 del 16/05/2022 "Indicazioni per la realizzazione dei percorsi dell'offerta formativa regionale e dei servizi al lavoro a valere dal 1 settembre 2022", disponibile a questo link: <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/occupazione-e-formazione-professionale/formazione-professionale/percorsi-offerta-formativa-regionale-e-utilizzo-fad/percorsi-offerta-formativa-regionale-e-utilizzo-fad#:~:text=Regione%20Lombardia%20con%20delibera%20di,utilizzo%20della%20Formazione%20a%20Distanza.>

- garantire un accesso guest per i controlli di Unioncamere Lombardia. A questo scopo, prima **dell'avvio dei corsi i soggetti erogatori dovranno mettere a disposizione di Unioncamere Lombardia un'utenza di accesso guest** all'aula virtuale da comunicare a Unioncamere Lombardia via mail al seguente indirizzo [fad.formazionecontinua@lom.camcom.it](mailto:fad.formazionecontinua@lom.camcom.it).

I soggetti erogatori che intendono proporre alle imprese l'erogazione della formazione in modalità e-learning dovranno:

- registrare sul Sistema Informativo Unitario della Formazione – SIUF l'esatta calendarizzazione delle lezioni sulle piattaforme dedicate, indicando il dettaglio della data e dell'orario di svolgimento;
- tenere agli atti e rendere disponibili in caso di controlli in loco e/o a campione, a conclusione delle attività formative, **il registro formativo e delle presenze per la formazione erogata a distanza predisposto dal docente di cui al Modello B della DGR 6380/2022 e la stampa dei report (log-file)** prodotti dalla piattaforma.

Laddove la stampa dei report prodotti dalle piattaforme **non contenga l'identificazione anagrafica dei partecipanti** ma unicamente delle utenze in codice, **è necessario allegare al registro formativo un prospetto di riconciliazione con l'anagrafica dei partecipanti**, siano essi docenti o discenti.

Gli operatori dovranno inviare comunicazione preventiva a Unioncamere Lombardia tramite mail all'indirizzo [fad.formazionecontinua@lom.camcom.it](mailto:fad.formazionecontinua@lom.camcom.it) indicando nell'oggetto: "Formazione a Distanza – Formazione continua PR FSE+ 2021-2027 – ID Edizione" e le seguenti informazioni di seguito riportate, così come anche da format di cui alla citata DGR 6380/2022 (Allegato A):

- utenza GUEST;
- esatta calendarizzazione delle lezioni sulle piattaforme dedicate a ciascuna misura;
- elenco dei partecipanti con il dettaglio della data e dell'orario di svolgimento delle lezioni;
- in caso di percorso misto (aula e FAD), elenco dei partecipanti in aula e di quelli in FAD.

Una volta avviato il corso su SIUF e inviata la mail all'indirizzo sopra indicato, non è necessario attendere l'autorizzazione di Unioncamere Lombardia per l'avvio delle attività formative.

Si specifica che non è consentito erogare una stessa lezione a destinatari in presenza ed in FAD.

È richiesto che la piattaforma tecnologica individuata garantisca l'autenticazione e il tracciamento della presenza di docenti e discenti e la conseguente produzione di specifici report.

Resta salvo l'obbligo in capo all'Ente erogatore di garantire la **rilevazione e la registrazione delle presenze/assenze**, come descritto al successivo paragrafo B.2.d.

Il format da utilizzare per la registrazione della formazione e delle presenze relative ad attività svolte in tutto o in parte in FAD / E-Learning è il Modello B della D.G.R. XI / 6380 del 16/05/2022.

Al termine di ogni percorso formativo erogato in FAD il soggetto erogatore è tenuto a garantire a tutti i destinatari il rilascio degli attestati, così come descritto al paragrafo B.2.c.

### **B.2.c Attestazioni e certificazioni**

A prescindere dalla durata e dall'EQF dei corsi formativi, gli Enti erogatori sono tenuti ad avere un Responsabile della certificazione delle competenze (RCC).

Al termine di ogni percorso formativo, inclusi quelli erogati in FAD, il soggetto erogatore è tenuto a garantire **a tutti i destinatari il rilascio dell'Attestato di partecipazione al corso**, di cui

all'Allegato A.8.a, ed eventualmente dei seguenti attestati, sulla base dei risultati raggiunti dai singoli destinatari:

- **Attestato di partecipazione con il riconoscimento delle abilità e delle conoscenze** – Allegato A.8.b;
- **Attestato di competenza** – Allegato A.8.c.

Nello specifico, in aggiunta all'attestato di partecipazione:

- per i corsi di formazione di **durata inferiore a 30 ore** (quindi EQF 3) gli Enti di formazione possono rilasciare l'attestato con il riconoscimento delle abilità e delle conoscenze, di cui all'Allegato A.8.b, o competenza, di cui all'Allegato A.8.c;
- per i corsi di formazione di **durata pari o superiore a 30 ore** (EQF 4-5 oppure EQF 3 ma di durata pari o superiore a 30 ore) gli Enti devono **obbligatoriamente** rilasciare almeno l'attestato con il riconoscimento delle abilità e delle conoscenze, di cui all'Allegato A.8.b;
- per i corsi di formazione di **durata pari o superiore a 40 ore** (EQF 6-7-8 oppure anche EQF minori ma di durata pari o superiore a 40 ore) gli Enti devono **obbligatoriamente** rilasciare l'attestato di competenza, di cui all'Allegato A.8.c. Pertanto, dovrà essere effettuato l'esame finale di verifica dell'acquisizione dell'intera competenza.

**Non potranno essere attivati percorsi formativi che non prevedono il rilascio degli attestati secondo le specifiche sopra riportate.**

Per il rilascio sia dell'attestato con il riconoscimento di abilità e conoscenze sia dell'attestato di competenze occorre una prova/verifica interna con la presenza del responsabile dell'Ente erogatore per la certificazione delle competenze.

Le **indicazioni operative** sulle modalità di rilascio sono disciplinate all'**Allegato A.8** "Indicazioni operative per il rilascio delle certificazioni finali".

#### **B.2.d Registrazione delle presenze e assenze**

La rilevazione delle presenze e la registrazione elettronica delle attività formative devono essere svolte sul sistema "Gestione Registro Sezioni "(GRS) della piattaforma SIUF, secondo quanto previsto dal Decreto n. 11095 del 01/08/2025.

In particolare, per la misura di Formazione continua sono previste le modalità operative per l'applicazione del sistema di registrazione elettronica delle attività formative. Esse trovano applicazione ai percorsi formativi fruiti nel contesto del presente Avviso e sono riportate integralmente nell'**Allegato A.9**.

La corretta rilevazione e registrazione delle presenze e assenze è in capo al docente/segreteria didattica dell'Ente di formazione, che è l'unico soggetto a rispondere nei confronti dell'impresa beneficiaria delle eventuali irregolarità o carenze riscontrate, fatti salvi gli obblighi in capo ai partecipanti relativamente alla validazione delle presenze e delle assenze in modalità elettronica.

La corretta rilevazione e registrazione delle presenze sul registro elettronico deve avvenire secondo le regole definite nell'Allegato A.9, pena il mancato riconoscimento parziale o totale delle ore di formazione.

Il mancato rispetto da parte dell'Ente di formazione delle modalità operative descritte nell'Allegato A.9 può essere oggetto di segnalazione a cura di Unioncamere Lombardia a favore del Responsabile regionale del procedimento, che potrà a sua volta informare la funzione regionale competente in materia di accreditamento per i provvedimenti

conseguenti sulla base della gravità delle irregolarità e carenze riscontrate, secondo quanto previsto al paragrafo D.1.

### **B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità**

Sono ammissibili al contributo unicamente le spese sostenute per la fruizione dei corsi di formazione descritti al paragrafo B.2, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURL.

Il contributo è erogato alle imprese, di cui al paragrafo A.3, a seguito della conclusione del corso prescelto e limitatamente ai destinatari che abbiano completato **almeno il 75% della durata prevista del corso e a seguito del rilascio delle attestazioni previste al paragrafo B.2.c. Nella percentuale del 75% sono ricomprese unicamente le presenze effettive e non sono ammesse assenze giustificate.**

Nel caso la percentuale di presenza risulti inferiore al 75%, il sistema informativo non consentirà la rendicontazione del singolo lavoratore.

In caso di mancato rilascio delle attestazioni nelle modalità previste al paragrafo B.2.c, il sistema informativo non consentirà la presentazione della rendicontazione e della relativa richiesta di liquidazione da parte dell'impresa.

Si precisa che i percorsi formativi devono essere fruiti nel corso dell'effettiva presenza lavorativa in azienda, dimostrabile dal libro Unico del Lavoro- LUL; pertanto, non è ammissibile e, conseguentemente, finanziabile, **la fruizione del percorso formativo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei casi di congedo parentale, matrimoniale, malattia, maternità, ferie, permessi, etc.** Dunque, il beneficiario, precedentemente all'invio della Domanda di Liquidazione, **dovrà accertarsi, anche attraverso l'acquisizione del calendario attività del corso, comprensivo di eventuali aggiornamenti intervenuti**, che nelle giornate di fruizione dello stesso i discenti siano stati in servizio<sup>20</sup>. **In caso di irregolarità nella rendicontazione delle ore di presenza dei partecipanti si procederà alla revoca totale o parziale del contributo.**

Il beneficiario è inoltre, in sede di richiesta di liquidazione, tenuto ad allegare il **Libro Unico del Lavoro – L.U.L., per ciascun destinatario e per tutte le mensilità ricomprese nel periodo di svolgimento del percorso formativo.** In caso di lavoro subordinato part-time, o lavoratore soggetto a turnazione il beneficiario dovrà allegare ulteriore documentazione, (es. **report timbrature in entrata ed uscita**), che comprovi che il lavoratore fosse in servizio nell'orario del percorso formativo.

In caso di Lavoratori esclusi dall'obbligo di registrazione nel Libro Unico del Lavoro, (ad esempio, soci di cooperativa che non hanno instaurato uno specifico rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari, coadiuvanti/coadiutori delle imprese commerciali), il beneficiario dovrà allegare documentazione, firmata dal datore di lavoro e dal destinatario, atta a comprovare che il lavoratore fosse in servizio nell'orario del percorso formativo (es. foglio presenze, report timbrature su carta intestata del beneficiario, da cui si evincano chiaramente il nome del/dei lavoratori, date e orari di inizio e fine servizio nonché, nel caso di firma olografa, copia del documento d'identità in corso di validità dei firmatari).

**In assenza della documentazione sopradescritta non potrà essere liquidato il contributo.**

Quanto sopra descritto non si applica per, gli imprenditori/titolari, i liberi professionisti con P.IVA e lavoratori autonomi senza P.IVA iscritti alla gestione separata INPS.

---

<sup>20</sup> Ad eccezione dei Liberi professionisti.

L'importo del voucher assegnato in fase di ammissione a finanziamento rappresenta il valore massimo che Unioncamere Lombardia può erogare nei confronti delle imprese. Eventuali importi sostenuti superiori al valore del voucher ammesso saranno a carico delle imprese stesse.

Il voucher **non è cumulabile** con ulteriori contributi comunitari, nazionali, regionali o locali, erogati per gli stessi servizi finanziati dal presente Avviso.

Tutte le spese devono:

- essere comprovate da fatture interamente quietanzate;
- essere comprovate da documentazione bancaria, così come indicato al successivo punto C.4.b.

Ai fini della riconoscibilità delle spese, **l'IVA è da considerarsi non ammissibile.**

## C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

### C.1 Presentazione delle domande

Gli interessati potranno presentare la domanda **direttamente o avvalersi**, previo incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della Domanda di voucher di cui all'allegato A.3, da allegare come previsto al par. C.1.b. **Non è permessa, la procura agli operatori accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale a Regione Lombardia pena la non ammissibilità della domanda di finanziamento.**

La domanda di finanziamento, di cui all'Allegato A.1, deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa **Bandi e Servizi, di seguito BeS**, all'indirizzo [www.bandiregione.lombardia.it](http://www.bandiregione.lombardia.it), che sarà aperta a partire **dalle ore 12:00 del 25/09/2025 e fino alle ore 17:00 del 30/12/2026**, salvo chiusura anticipata per esaurimento della dotazione finanziaria.

Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia non assumono alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a causa di forza maggiore.

Nel caso la dotazione finanziaria si esaurisca prima della scadenza sopra indicata, sulla piattaforma informativa Bandi e Servizi sarà pubblicata un'apposita comunicazione, dopo la quale non sarà possibile presentare ulteriori domande di finanziamento.

#### **C.1.a Profilazione del beneficiario**

Per presentare la domanda di finanziamento, il legale rappresentante del beneficiario o suo delegato incaricato della compilazione della domanda in nome e per suo conto<sup>21</sup> deve:

- **registrarsi** (ove non già profilato) alla piattaforma informativa Bandi e Servizi (fase di registrazione), al fine di accedere all'area personale (non richiesto per chi è già registrato) utilizzando, secondo quanto previsto dal Titolo III del DL 16 luglio 2020 n. 76 (DL Semplificazioni), una delle seguenti modalità:
  - Sistema Pubblico Identità Digitale (SPID);
  - Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta Regionale dei Servizi (CRS) muniti di PIN;
  - Carta di Identità Elettronica (CIE).

---

<sup>21</sup> Il soggetto delegato non dovrà essere dipendente del soggetto erogatore del percorso formativo.

- **procedere alla fase di profilazione** all'interno di suddetto sistema informativo, che prevede:
  - ✓ la **compilazione delle informazioni relative al soggetto beneficiario del finanziamento comprensivo del titolare/i effettivo/i**;
  - ✓ il caricamento del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante;
- **attendere la validazione**: i tempi di validazione potranno richiedere, a seconda della modalità di registrazione e profilazione utilizzata, fino a 16 ore lavorative.

La registrazione e la profilazione da parte del beneficiario possono avvenire sin dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso sul BURL.

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno della piattaforma informativa è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto stesso.

### **C.1.b Presentazione della Domanda di finanziamento**

Prima di presentare la domanda di finanziamento, i beneficiari devono rivolgersi al soggetto erogatore prescelto, che provvede all'iscrizione dei dipendenti/destinatari al corso tramite il sistema informativo regionale SIUF. Ultimata l'iscrizione, l'impresa può procedere a presentare la domanda di finanziamento.

I beneficiari devono presentare **una richiesta** di voucher formativo **per ogni singolo corso** a cui hanno già fatto iscrivere i propri dipendenti/destinatari. Il voucher richiesto deve essere comprensivo dell'anagrafica di tutti i destinatari iscritti al corso di cui all'allegato A.4 Domanda iscrizione agli interventi FSE+.

In fase di compilazione della domanda di finanziamento e, in particolare, in fase di selezione del corso formativo individuato nell'ambito del Catalogo regionale di formazione continua, **il sistema BeS acquisisce automaticamente l'elenco dei destinatari** presenti nel corso selezionato, trasmessi dal beneficiario al soggetto erogatore in sede di iscrizione al corso.

Si specifica che il tale fase il corso **deve essere in stato presentato** e non già avviato o concluso.

**Il beneficiario dovrà fornire tutte le informazioni richieste dal sistema comprensive del Titolare effettivo già registrate in sede di profilazione. Qualora non si sia indicato il titolare effettivo, il beneficiario, per proseguire con l'invio della domanda di finanziamento, dovrà aggiornare il dato in profilazione.**

Al termine della compilazione della domanda il soggetto richiedente deve provvedere ad **allegare la seguente documentazione**, caricandola sul sistema informativo:

- **Domanda di finanziamento**, secondo il format dell'Allegato A.1;
- **Modulistica in tema di Aiuti di stato**:
  - in relazione all' Ambito di intervento 1 "Formazione continua – Generale": Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in "de minimis", secondo lo schema di cui all'Allegato A.2.a;
  - in relazione all'Ambito di intervento 2 "Formazione continua – Settore Agricolo" Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in esenzione, secondo lo schema di cui all'Allegato A.2.b.
- **Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda** solo nel caso in cui non sia il Legale rappresentante dell'impresa a presentare la domanda, secondo lo schema di cui all'Allegato A.3.

- **Comunicazione/Attestazione IBAN** dell'impresa beneficiaria;
- **Comunicazione di avvenuta presentazione** del rapporto periodico del personale maschile e femminile al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art.46 del Dlgs 11/04/2006 n° 198 e ss.mm.ii.)<sup>22</sup>;
- **Certificato assicurativo** che dia evidenza della stipula dell'assicurazione da danni catastrofali di cui al com. 101 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (obbligatorio per le imprese)<sup>23</sup>;
- **Modulo per il calcolo della dimensione d'impresa** secondo il format reso disponibile su Bandi e Servizi, sottoscritto con firma elettronica (All.to A.15).

Per i soggetti beneficiari, che non sono obbligati al deposito del bilancio presso il Registro delle Imprese, è necessario allegare, in sede di presentazione della domanda, le dichiarazioni fiscali relative agli ultimi tre esercizi antecedenti la domanda di finanziamento o altra documentazione contabile/amministrativa da cui sia possibile desumere informazioni relative allo stato patrimoniale, conto economico e dipendenti (U.L.A.). Tali documenti sono indispensabili per consentire una corretta valutazione e il calcolo della dimensione aziendale, così come previsto dalla normativa vigente.

In aggiunta per ciascuna tipologia di destinatario **dovrà essere caricata nel sistema informativo, obbligatoriamente, la seguente documentazione:**

- lavoratori dipendenti in servizio e lavoratori con contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato o a tempo determinato (in entrambi i casi sia a tempo pieno, sia a tempo parziale): comunicazione obbligatoria - COB; nel caso di contratto di lavoro stipulato prima del 1° marzo 2008 e quindi privo di COB, è necessario allegare obbligatoriamente il contratto del singolo lavoratore e l'ultimo cedolino;
- per i soci-lavoratori di cooperative (sia che partecipino o non partecipino agli utili): libro soci e comunicazione obbligatoria - COB; nel caso di contratto di lavoro stipulato prima del 1° marzo 2008 e quindi privo di COB, è necessario allegare obbligatoriamente il contratto del singolo lavoratore e l'ultimo cedolino;
- nel solo caso di impresa familiare, di cui all'art. 230-bis del Codice civile, i collaboratori o coadiuvanti dell'imprenditore che prestano in modo continuativo la propria attività di lavoro nell'impresa: documentazione che attesti che i collaboratori siano coadiuvanti (es. atto notarile);
- titolari e soci di imprese, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio di competenza come si evince dalla visura camerale: non dovranno allegare documentazione obbligatoria;
- lavoratori autonomi e liberi professionisti con domicilio fiscale localizzato in Lombardia che esercitano l'attività sia in forma autonoma sia in forma associata: documento di attribuzione della Partita IVA o documentazione attestante l'iscrizione alla gestione separata INPS.

A seguito del caricamento dei documenti sopra descritti il Legale rappresentante del soggetto richiedente (o suo Incaricato<sup>24</sup>) deve scaricare, tramite l'apposito pulsante, la domanda di finanziamento generata in automatico dal sistema e sottoscriverla elettronicamente.

---

<sup>22</sup> tale comunicazione è obbligatoria **solo per le aziende con almeno 50 dipendenti**. Le aziende con meno di 50 dipendenti ed i liberi professionisti **non devono caricare alcun documento** in merito a questo requisito.

<sup>23</sup> Sono esclusi dall'obbligo i liberi professionisti e i lavoratori autonomi, così come le imprese che esercitano attività agricole, come definite dal Codice Civile, articolo 2135 c.c.; (comma 101 della Legge 213/2023).

<sup>24</sup> In caso di incarico per presentazione della domanda di finanziamento, lo stesso deve essere compilato esclusivamente utilizzando il format di cui all'Allegato A.3, sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante e dal soggetto incaricato.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (*electronic IDentification Authentication and Signature* - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), **la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.** È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

Nell'apposita sezione del sito [www.bandiregione.lombardia.it](http://www.bandiregione.lombardia.it) e sul sito di Unioncamere Lombardia [www.unioncamerelombardia.it](http://www.unioncamerelombardia.it) è disponibile la documentazione tecnica sulle modalità di accesso e di presentazione della domanda, nonché la modulistica necessaria per la partecipazione al presente Avviso.

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'**imposta di bollo attualmente vigente di € 16,00** - ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative.

A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere all'assolvimento del pagamento della marca da bollo virtuale accedendo al sistema di pagamenti elettronici "pagoPA" dall'apposita sezione del Sistema Informativo<sup>25</sup>.

L'assolvimento dell'imposta di bollo è consentito solo in modalità telematica e pertanto non sono ammesse altre forme di pagamento al di fuori di quelle sopradescritte.

Le domande di finanziamento sono trasmesse e protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra descritte, **cliccando il pulsante "Invia al protocollo"**.

A conclusione della suddetta procedura il sistema informativo rilascia automaticamente **numero e data di protocollo della domanda di finanziamento presentata.** Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda fa fede esclusivamente la data ed ora di invio al protocollo registrata dalla procedura online.

L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata ai soggetti beneficiari via posta elettronica all'indirizzo indicato nella sezione Anagrafica di Bandi Online e riporta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

**Il mancato caricamento anche di uno solo dei seguenti documenti, da sottoscrivere digitalmente, costituisce causa di inammissibilità della domanda di finanziamento:**

- Allegato A.1 – Domanda di finanziamento;
- Allegato A.2.a – Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in "de minimis" per l'Ambito di intervento 1 "Formazione continua – Generale" e Allegato A.2.b Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in esenzione per l'Ambito di intervento 2 "Formazione continua – Settore Agricolo";
- Allegato A.3 – Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda di voucher (nei casi di delega alla presentazione della domanda).

I soggetti beneficiari devono presentare le domande di voucher conformemente alla modalità sopradescritta. **La mancata osservanza delle modalità di presentazione costituirà causa di inammissibilità formale della domanda di finanziamento.**

---

<sup>25</sup> Art. 5 del CAD, il quale prevede che tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad accettare i pagamenti loro spettanti in formato elettronico secondo le modalità stabilite dalle Linee Guida di AgID; art. 15 Dlgs n. 179/2012, il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni devono avvalersi del nodo dei pagamenti PagoPA.

**Tutti i requisiti dei beneficiari di cui al par. A.3, oltre a quanto dichiarato nella Domanda di finanziamento di cui all'Allegato A.1, devono essere posseduti dai beneficiari stessi in sede di presentazione della Domanda di finanziamento. È responsabilità dei soggetti richiedenti assicurare la veridicità delle informazioni e dichiarazioni rese.**

**La domanda di finanziamento deve essere inviata obbligatoriamente almeno 24 ore prima dell'inizio del corso.**

## **C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse**

Il voucher è assegnato con **procedura a sportello**, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande, previa istruttoria formale di cui al successivo paragrafo C.3.

L'assegnazione dei contributi è subordinata alla disponibilità delle risorse al momento della richiesta.

## **C.3 Istruttoria**

### **C.3.a Modalità e tempi del processo**

Unioncamere Lombardia procede all'istruttoria delle domande pervenute e comunica l'esito delle istruttorie **entro massimo 90 giorni** dalla data di protocollazione elettronica. Fermo restando che, nel caso di verifiche istruttorie previste ai sensi della normativa vigente presso Enti terzi, (DURC, verifiche L. 68/99, ecc), i termini temporali dell'istruttoria si intendono interrotti sino alla data di chiusura dell'iter procedurale di verifica.

### **C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande**

L'istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti, la correttezza della modalità di presentazione della domanda di finanziamento, la completezza documentale della stessa, nonché l'assolvimento degli eventuali obblighi di bollo.

Le domande saranno ritenute ammissibili a fronte del rispetto dei seguenti requisiti:

- possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso al paragrafo A.3;
- rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda, previsti dal presente Avviso al paragrafo C.1;
- completezza della domanda di finanziamento e della documentazione richiesta;
- conformità rispetto alla normativa sugli aiuti di stato.

I requisiti sono resi dai soggetti richiedenti sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e sono verificati da Unioncamere Lombardia, anche attraverso la collaborazione di altri enti competenti, titolari delle banche dati di riferimento (es. SIUL, CCIAA, RNA).

Si precisa che il beneficiario, al momento dell'invio della Domanda di finanziamento dovrà essere in regola con **tutte le dichiarazioni** rese in sede di sottoscrizione della stessa comprensiva della Regolarità contributiva (DURC).

### **C.3.c Integrazione documentale in fase di istruttoria**

Unioncamere Lombardia si riserva la facoltà di chiedere ai soggetti richiedenti i chiarimenti e le integrazioni documentali che si rendessero necessari in relazione ai **documenti** richiesti dall'Avviso e **che non costituiscono causa di inammissibilità**, come indicato al paragrafo C.1.

Nel caso di richiesta di integrazione documentale, i termini temporali dell'istruttoria si intendono interrotti sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa.

La richiesta di integrazione avviene tramite il Sistema Informativo; all'impresa verrà inviata anche una comunicazione (mail o pec) dalla piattaforma all'indirizzo di posta elettronica del referente di progetto indicato nella domanda di finanziamento.

Le integrazioni devono pervenire **entro e non oltre 15 giorni solari dalla data della richiesta.**

**La mancata risposta del soggetto richiedente, nel termine sopra riportato, dalla data della richiesta costituisce causa di non ammissibilità della domanda di finanziamento.**

Nel caso in cui i documenti oggetto di integrazione non siano esaustivi per l'istruttoria, Unioncamere Lombardia potrà procedere ad **una seconda richiesta** di integrazione documentale, assegnando un ulteriore termine perentorio di **15 giorni solari.**

**L'invio di documentazione incompleta o il mancato invio, a seguito della seconda richiesta di integrazione, comporterà l'inammissibilità della domanda di finanziamento.**

Si specifica che le richieste di integrazione avverranno attraverso il sistema informativo BeS e notificate a mezzo pec all'indirizzo comunicato in sede di adesione, pertanto, si invita il beneficiario a prestare attenzione alla correttezza dei dati forniti.

Non si darà luogo alla richiesta di integrazione documentale in caso di mancanza anche di uno solo degli Allegati indicati al paragrafo C.1. o in mancanza della Comunicazione Obbligatoria inserita a sistema per i contratti sottoscritti dopo il 1° marzo 2008.

### **C.3.d Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria**

La formalizzazione dell'istruttoria e la relativa concessione del contributo avverranno da parte di Unioncamere Lombardia tramite l'**adozione, con cadenza mensile, di apposite Determine da parte del Responsabile del procedimento.**

Qualora l'esito dell'istruttoria risultasse negativo Unioncamere Lombardia procederà con la non ammissione al finanziamento della domanda, in tal caso nulla sarà dovuto al beneficiario ancorché il percorso formativo oggetto del voucher sia stato erogato.

A seguito dell'assunzione di ogni Determina gli esiti delle istruttorie saranno comunicati ai soggetti richiedenti tramite il sistema informativo.

## **C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione**

L'erogazione del finanziamento avviene in un'unica soluzione a conclusione del processo di validazione della richiesta di liquidazione, che sulla base delle spese rendicontate determina l'importo dell'agevolazione da liquidare. Per maggiori dettagli procedurali e per le tempistiche di liquidazione si veda il paragrafo C.4.b.

Il D.lgs. 6 novembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", modificato con Legge n. 27/2020, stabilisce per le erogazioni di valore inferiore a € 150.000,00 l'esenzione dall'obbligo di acquisizione della documentazione antimafia.

### **C.4.a Adempimenti post concessione**

Successivamente all'invio della domanda di finanziamento, **l'impresa è tenuta ad avviare la fruizione del corso richiesto.**

È onere del soggetto erogatore provvedere all'avvio del corso tramite il sistema SIUF. L'avvio costituisce condizione per la registrazione delle presenze/assenze.

Tutte le attività formative dovranno essere concluse **entro 240 giorni di calendario dalla data dell'atto di concessione** e successivamente rendicontate nel rispetto dei termini per la presentazione della rendicontazione finale descritti al successivo paragrafo C.4.b, pena la decadenza del contributo. Si ricorda che in fase di rendicontazione il Sistema Informativo verificherà automaticamente la conclusione delle attività formative entro 240 giorni di calendario dalla data dell'atto di concessione.

**Ai fini del calcolo del suddetto termine, deve essere conteggiato anche il mese di agosto.**

**L'attività formativa si intende conclusa il giorno in cui termina il corso di formazione** (quindi si prende in considerazione l'ultimo giorno di calendario del corso), **che deve coincidere con la data di chiusura del corso nel sistema SIUF da parte del soggetto erogatore.**

Si evidenzia l'importanza del passaggio in SIUF a carico del soggetto erogatore, dal momento che **la data di conclusione del corso è presa in considerazione per il conteggio del termine entro cui la spesa deve essere rendicontata.**

#### **C.4.b Caratteristiche della fase di rendicontazione**

L'agevolazione è riconosciuta a seguito della presentazione della rendicontazione e della relativa Domanda di liquidazione, che devono essere presentate secondo le modalità di seguito descritte.

Il finanziamento è erogato dietro presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nel sistema informativo. **La Domanda di Liquidazione (all.A.6) deve essere presentata entro e non oltre 80 giorni solari** (compresi sabati, domeniche e festivi) **dalla data di conclusione del corso di formazione oggetto della domanda di voucher.** Come indicato al paragrafo C.4.a, la data di conclusione corrisponde alla data di erogazione dell'ultima lezione risultante nel sistema SIUF. Nel caso in cui il corso sia concluso ma la domanda di voucher risulti in istruttoria da parte di Unioncamere Lombardia, il termine degli 80 giorni decorre dalla data di **adozione della Determina da parte del Responsabile del procedimento.**

**Il mancato invio** della Domanda di liquidazione entro il suddetto termine **costituisce causa di decadenza dal beneficio del contributo concesso**, secondo le modalità descritte al paragrafo D.1.a

**Ai fini del calcolo del suddetto termine, non deve essere conteggiato il mese di agosto.** Pertanto, i termini che scadono tra il 1° agosto e il 31 agosto ricominciano a decorrere dal 1° settembre. Pertanto, se il periodo temporale degli 80 giorni comprende il mese di agosto, i termini si interrompono dal 1° al 31 agosto e ricominciano a decorrere dal 1° settembre.

Si precisa che **la partecipazione** al corso **di un numero inferiore** di dipendenti rispetto a quanto indicato nella domanda di finanziamento comporta la **riparametrazione** del voucher in sede di liquidazione del contributo.

L'impresa è tenuta a trasmettere attraverso il sistema informativo BeS i seguenti documenti:

- **Domanda di liquidazione**, sottoscritta mediante apposizione della firma elettronica del legale rappresentante dell'impresa o suo incaricato, secondo lo schema di cui all'**Allegato A.6**;
- **Copia della fattura elettronica**, leggibile e valida ai fini fiscali, o altro documento contabile dal valore probatorio equivalente emesso dal soggetto erogatore per l'attività formativa erogata. Il documento dovrà riportare chiaramente nei campi liberi disponibili (campi note o nell'oggetto della fornitura) la seguente dicitura: "Spesa

sostenuta a valere sull'Avviso Pubblico per l'assegnazione di voucher aziendali a Catalogo per interventi di Formazione Continua a valere sul PR Lombardia FSE+ 2021-2027 di cui alla DGR n° XII/4922 del 1° agosto 2025 – Terza Edizione – CUP **E84D25003120009**". Per ogni domanda di liquidazione è necessario presentare una **singola fattura** riferita unicamente all'attività formativa per cui si richiede la liquidazione. Nel caso di corsi cofinanziati dal soggetto beneficiario, vale a dire i corsi per i quali il voucher finanziato da Regione Lombardia non è sufficiente a coprire il costo del corso, la fattura deve riportare **l'intero costo sostenuto** dall'impresa/libero professionista, comprensivo della quota di cofinanziamento; inoltre, si specifica che qualora la fattura sia mancante dei dati di cui sopra, compreso il codice CUP, il documento non sarà ritenuto valido e, pertanto, non si procederà all'erogazione del contributo;

- **Ricevuta di bonifico attestante il pagamento della fattura**<sup>26</sup> indicante in maniera inequivocabile:
  - il soggetto ordinante del bonifico<sup>27</sup>
  - il nome della Banca/Istituto di Credito ordinante
  - il beneficiario del bonifico (che deve corrispondere con il soggetto che emette la fattura)
  - l'importo
  - la causale del versamento riferita al corso fruito. Nella causale del versamento devono essere **specificati i riferimenti della fattura e del corso** (ad es. titolo del Corso, ID corso)
  - **il bonifico deve essere in stato "eseguito"**, pertanto non saranno ritenuti validi i soli ordini di bonifico. **La quietanza di pagamento dovrà riportare anche l'indicazione del numero di CRO/TRN;**
- **estratto conto** da cui si evinca l'avvenuto pagamento sul conto corrente del soggetto erogatore del percorso formativo;
- **Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda di liquidazione**, esclusivamente **per domande di liquidazione presentate da soggetti diversi dal Legale Rappresentante** del soggetto richiedente e non individuati come delegati in fase di presentazione della domanda di voucher, secondo lo schema di cui all'Allegato A.7;
- **Comunicazione/attestazione IBAN** dell'impresa beneficiaria su carta intestata dell'Istituto di credito (ovvero un documento che attesti che l'IBAN inserito a sistema sia effettivamente intestato all'azienda beneficiaria);
- **Libro Unico del Lavoro – L.U.L.**, per ciascun destinatario e per tutte le mensilità ricomprese nel periodo di svolgimento del percorso formativo. In caso di lavoro subordinato part-time o lavoratore soggetto a turnazione, il beneficiario dovrà allegare ulteriore documentazione, (es. **report timbrature in entrata ed uscita**), che comprovi che il lavoratore era in servizio nell'orario del percorso formativo. In caso di Lavoratori esclusi dall'obbligo di registrazione nel Libro Unico del Lavoro, (ad esempio, soci di cooperativa che non hanno instaurato uno specifico rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari, coadiuvanti/coadiutori delle imprese commerciali), il beneficiario dovrà allegare documentazione, firmata dal datore di lavoro e dal destinatario, atta a comprovare che il lavoratore era in servizio nell'orario del percorso formativo (es. foglio

---

<sup>26</sup> Non sono ammessi pagamenti in contanti o per il tramite assegni bancari/postali.

<sup>27</sup> L'ordinante del bonifico e titolare del conto corrente deve corrispondere con il soggetto richiedente il contributo; non saranno pertanto ammessi bonifici effettuati da soggetti terzi anche se sussistenti rapporti di parentela o affinità di qualsiasi grado o linea. Per quanto concerne le Società (persone, capitali, eccetera), l'ordinante del bonifico e titolare del conto corrente deve corrispondere con la Società richiedente il contributo; non saranno ammessi bonifici effettuati da Società terze, anche se appartenenti allo stesso gruppo o in regime di tesoreria centralizzata. Pertanto, la Società richiedente dovrà essere in possesso di un conto corrente intestato alla stessa e dal quale effettuerà il bonifico a saldo della fattura emessa dall'ente formatore.

presenze, report timbrature (es. foglio presenze, report timbrature su carta intestata del beneficiario, da cui si evincano chiaramente il nome del/dei lavoratori, date e orari di inizio e fine servizio nonché, nel caso di firma olografa, copia del documento d'identità in corso di validità dei firmatari). **In assenza di tale documentazione non potrà essere liquidato il contributo.** Quanto descritto non si applica agli imprenditori/titolari, i liberi professionisti con P.IVA e lavoratori autonomi senza P.IVA iscritti alla gestione separata INPS;

- **Registro cartaceo, unicamente** nel caso di percorsi formativi erogati a persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria esonerate dall'utilizzo del GRS (cfr. allegato A.9) **unitamente all'Allegato A.12** Autodichiarazione attestazione condizione di persona sottoposta a provvedimento dell'autorità giudiziaria.

**Al momento della presentazione della domanda di liquidazione, l'impresa beneficiaria dell'agevolazione deve possedere i requisiti di cui al par. A.3 valutati in sede di ammissione del finanziamento.**

Il **Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)** in corso di validità è acquisito d'ufficio da Unioncamere Lombardia presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30 gennaio 2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1° giugno 2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013 – art. 31, commi 3 e 8-bis).

Per i liberi professionisti:

- **se iscritti ad una cassa previdenziale, dovranno allegare** sul Sistema Informativo una **dichiarazione di regolarità rilasciata dalla propria cassa previdenziale;**
- **se iscritti alla gestione separata INPS, dovranno allegare documentazione atta a dimostrare la propria regolarità contributiva.**

Entrambi i documenti di cui sopra dovranno essere aggiornati alla data della Domanda di liquidazione (la data del documento non dovrà essere precedente a 120gg solari dalla data della domanda di liquidazione)

La documentazione relativa alle attestazioni rilasciate di cui al paragrafo B.2.c è acquisita d'ufficio tramite l'interoperabilità tra il sistema informativo BeS e il Sistema Informativo Unico della Formazione (SIUF).

Unioncamere Lombardia, in sede di istruttoria della Domanda di liquidazione, procede con le verifiche, ed eventuali rettifiche finanziarie, di regolarità amministrativa-finanziaria, dell'esecuzione e della registrazione delle attività necessarie per il riconoscimento della spesa, secondo le condizionalità previste dal presente Avviso e dal D.D.U.O. n. 17278 del 14 novembre 2024 "Criteri di riduzione del contributo, nel rispetto del principio di proporzionalità, per carenze o non conformità alle disposizioni di riferimento delle operazioni in sede di controlli di primo livello".

Le imprese sono tenute a conservare agli atti tutta la documentazione (in originale) presentata per **10 esercizi finanziari dalla data di concessione**. Il luogo di conservazione della documentazione deve essere dichiarato nella domanda di liquidazione.

Le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 sono assoggettabili a verifica da parte di Unioncamere Lombardia o da altri organi di controllo, anche attraverso la collaborazione di altri enti competenti e titolari delle banche dati di riferimento (es. INPS, Comunicazioni Obbligatorie, Agenzia delle Entrate, Camere di Commercio, Registro Nazionale Aiuti, Prefetture).

#### **C.4.c Liquidazione del finanziamento**

La liquidazione del finanziamento avverrà **entro 80 giorni solari dalla data della richiesta**, previa verifica da parte di Unioncamere Lombardia della documentazione presentata e fatto salvo quanto descritto al paragrafo C.4.d in merito ad eventuali richieste di integrazione documentale.

#### **C.4.d Integrazione documentale in fase di rendicontazione**

Nella fase di verifica della documentazione relativa alla rendicontazione Unioncamere Lombardia si riserva la facoltà di richiedere alle imprese, attraverso il sistema informativo, i chiarimenti e le integrazioni documentali che si rendessero necessari.

Nel caso di richiesta di integrazione documentale, i termini temporali dell'istruttoria si intendono interrotti sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa.

La richiesta di integrazione avviene tramite il Sistema Informativo; all'impresa verrà inviata anche una mail dalla piattaforma all'indirizzo di posta elettronica del referente di progetto indicato nella domanda di finanziamento.

Le integrazioni devono pervenire **entro e non oltre 15 giorni solari dalla data della richiesta**.

**La mancata risposta del soggetto richiedente, nel termine sopra riportato, dalla data della richiesta costituisce causa di non ammissibilità della domanda di liquidazione.**

Nel caso in cui i documenti oggetto di integrazione non siano esaustivi per l'istruttoria, Unioncamere Lombardia potrà procedere ad una seconda richiesta di integrazione documentale, assegnando un ulteriore termine perentorio di 15 giorni solari.

**L'invio di documentazione incompleta o il mancato invio, a seguito della seconda richiesta di integrazione, comporterà la decadenza del contributo.**

#### **C.4.e Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi**

**Dopo l'invio della domanda di voucher e per tutto il periodo di fruizione del corso, pena la revoca del contributo, non sono ammessi:**

- **sostituzioni dei destinatari inseriti in domanda di finanziamento;**
- **cambi della natura giuridica/forma societaria del beneficiario del contributo che comportano la modifica della Partita IVA/Codice Fiscale.**

## **D. DISPOSIZIONI FINALI**

### **D.1 Obblighi delle imprese ammesse e dei soggetti erogatori**

**L'impresa ammessa è tenuta a:**

- rispettare tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nell'Avviso e negli atti regionali ivi richiamati;
- operare in prima persona, o avvalendosi di soggetti delegati, nella presentazione e gestione della Domanda di finanziamento secondo quanto previsto dal par.C.1;
- fornire nei tempi e nei modi indicati nell'Avviso la documentazione e le informazioni richieste;
- assicurare la completezza e correttezza della documentazione e la veridicità dei dati trasmessi via PEC e/o inseriti nel sistema informativo e la relativa corrispondenza con i documenti conservati;

- assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte dal contributo;
- conservare agli atti per 10 esercizi finanziari, a decorrere dalla data di concessione, tutta la documentazione presentata in fase di richiesta del finanziamento (paragrafo C.1) e in fase di rendicontazione (paragrafo C.4.b). Il luogo di conservazione della documentazione dovrà essere dichiarato nella domanda di liquidazione;
- impegnarsi a non cumulare i contributi previsti dal presente Avviso con altri "aiuti di Stato" o contributi concessi a titolo di "de minimis" o Fondi UE a gestione diretta ottenuti per le medesime spese;
- impegnarsi ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative ai voucher per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse;
- consentire lo svolgimento dei controlli in loco da parte di Unioncamere Lombardia, di Regione Lombardia, nonché di ulteriori soggetti e organismi individuati a livello regionale, nazionale o dell'Unione Europea;
- raccogliere e trasmettere tramite il sistema BeS tutte le informazioni relative ai destinatari del voucher secondo il modello "Domanda di iscrizione agli interventi FSE+" di cui all'Allegato A.4 e il relativo assolvimento degli obblighi previsti sul trattamento dei dati personali secondo il modello di cui all'Allegato A.5;
- **assicurare che i soggetti destinatari della formazione assolvano agli obblighi di validazione delle presenze e delle assenze in modalità elettronica**, come previsto dalle "Modalità operative per l'utilizzo del sistema GRS", riportate all'Allegato A.9.

#### Il soggetto erogatore è tenuto a:

- conservare agli atti per 10 anni, a decorrere dalla data di conclusione dell'edizione del corso, tutta la documentazione relativa alle prestazioni effettuate (es. fatture, registri presenze, attestati) per l'espletamento di eventuali controlli da parte di Unioncamere Lombardia, Regione Lombardia, nonché di funzionari statali o dell'Unione europea;
- fornire all'impresa tutta la documentazione necessaria per l'attuazione della presente misura e la richiesta di liquidazione del finanziamento, in particolar modo il **rilascio degli attestati previsti al paragrafo B.2.c.** del presente Avviso;
- indicare sulle fatture elettroniche/documenti contabili relativi all'attività formativa erogata, nei campi liberi disponibili (campi note o nell'oggetto della fornitura) la seguente dicitura: "*Spesa sostenuta a valere sull'Avviso Pubblico per l'assegnazione di voucher aziendali a Catalogo per interventi di Formazione Continua a valere sul PR Lombardia FSE+ 2021-2027 di cui alla DGR n° XII/4922 del 1° agosto 2025 – Terza Edizione – CUP E84D25003120009*";
- **registrare correttamente le presenze e assenze dei discenti che risultano iscritti ai percorsi formativi finanziati a valere sull'Avviso, in modalità elettronica mediante la funzione GRS (Gestione Registro Sezione) del sistema informativo SIUF;**
- **assicurare che i soggetti destinatari della formazione assolvano agli obblighi di validazione delle presenze e delle assenze** in modalità elettronica, come previsto dalle "Modalità operative per l'utilizzo del sistema GRS" riportate nell'Allegato A.9;
- rispettare tutte le disposizioni relative all'accreditamento all'albo regionale (DDUO n. 9749/2012 e ss.mm.ii.), nonché alla gestione delle attività formative (DDUO n. 12453/2012);
- raccogliere e trasmettere tramite il sistema SIUF tutte le informazioni relative ai destinatari del voucher (dati personali, contatti, livello di istruzione, condizione occupazionale al netto della condizione di vulnerabilità), secondo il modello "Domanda di iscrizione agli interventi FSE+" di cui all'Allegato A.4 e il relativo assolvimento degli obblighi previsti sul trattamento dei dati personali secondo il modello di cui all'Allegato A.5;

- apporre, a qualsiasi documento rivolto ai partecipanti (ad esempio gli attestati, il materiale didattico), oltre ai loghi previsti dal Brand Book, anche una dichiarazione da cui risulti che il programma operativo è stato finanziato dal FSE+ 2021-2027 ("*Il Corso ID.... è realizzato nell'ambito delle iniziative promosse dal Programma Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus*). Per maggiori informazioni [www.fse.regione.lombardia.it](http://www.fse.regione.lombardia.it)").

Inoltre, **le imprese e i soggetti erogatori** devono attenersi alle vigenti disposizioni europee in tema di **informazione e pubblicità** contenute nel Reg. (UE) n. 1060/2021 – Allegato IX. Per il corretto adempimento di tutti gli obblighi in materia di informazione e comunicazione, tali soggetti sono tenuti ad attenersi alle indicazioni per la pubblicità e la comunicazione degli interventi finanziati dal PR FSE+ 2021-2027, che sono contenute nelle "Brand Guidelines FSE+ 2021-2027" e negli ulteriori strumenti messi a disposizione da Regione Lombardia nel sito della programmazione europea <http://www.fse.regione.lombardia.it>.

Nell'ambito degli adempimenti previsti dal Reg. (UE) n. 1060/2021, si richiama l'obbligo per le **imprese e i soggetti erogatori** di fornire, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, che evidenzia il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione attraverso l'utilizzo degli elementi caratterizzanti la comunicazione (logo nazionale della politica di coesione 2021-2027, l'emblema dell'Unione accanto alla dichiarazione "cofinanziato dall'Unione europea", l'emblema della Repubblica Italiana e il marchio di Regione Lombardia).

**Le imprese e i soggetti erogatori** sono anche tenuti ad apporre gli elementi caratterizzanti la comunicazione (logo nazionale della politica di coesione 2021-2027, l'emblema dell'Unione accanto alla dichiarazione "cofinanziato dall'Unione europea", l'emblema della Repubblica Italiana e il marchio di Regione Lombardia) sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti.

In caso di **inosservanza da parte delle imprese degli obblighi descritti al presente paragrafo D.1**, nonché di inadempienza a tutti gli obblighi previsti dal presente Avviso, Unioncamere Lombardia procederà alla decadenza parziale o totale dal beneficio del finanziamento e non liquiderà le relative somme.

Nel caso specifico di **inosservanza degli obblighi in tema di informazione e pubblicità**, a seguito della verifica della rendicontazione verrà applicata, in sede di liquidazione del contributo spettante, una **rettifica forfettaria dell'importo erogabile pari al 3%**.

Nel caso in cui le irregolarità previste al presente paragrafo siano riscontrate successivamente all'atto di liquidazione, Unioncamere Lombardia adotterà azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite dai beneficiari.

Il mancato rispetto da parte dell'Ente di formazione degli obblighi descritti al presente paragrafo può essere oggetto di segnalazione a cura di Unioncamere Lombardia a favore del Responsabile regionale del procedimento, che potrà a sua volta informare la funzione regionale competente in materia di accreditamento. In base alla gravità delle irregolarità riscontrate la funzione regionale dell'accREDITamento potrà applicare provvedimenti in ordine all'accREDITamento e/o procedere alla sospensione o cancellazione dell'operatore accREDITato dai soggetti erogatori di corsi di formazione selezionabili dal Catalogo Regionale di formazione continua.

#### **D.1.a Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari**

Il contributo assegnato è soggetto a **decadenza o revoca totale con Determina del responsabile del procedimento** di Unioncamere Lombardia, qualora non siano rispettate le indicazioni, gli obblighi e i divieti contenuti nel presente Avviso e qualora si presenti una delle

seguenti condizioni:

- **risultino false tutte le dichiarazioni rese e sottoscritte dall'impresa in fase di presentazione della domanda e di richiesta di liquidazione;**
- la realizzazione dell'intervento non sia conforme a quanto previsto dal presente Avviso (paragrafo B) anche in tema di aiuti di stato (di cui al paragrafo B.1.a);
- se le attività formative connesse all'adozione e all'attuazione degli interventi di Formazione continua **non siano concluse entro 240 giorni di calendario dalla data dell'atto di concessione del contributo;**
- non sia presentata la documentazione richiesta in fase di integrazione documentale, entro i termini previsti ai paragrafi C.3.c e C.4.b;
- l'impresa non invii la domanda di liquidazione con relativa documentazione entro i termini previsti al paragrafo C.4.b.

In tutti i casi sopra elencati Unioncamere Lombardia non procede alla liquidazione del contributo oppure, se le somme siano già state erogate, provvede ad adottare azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite.

Nei casi di revoca, decadenza e/o rideterminazione, anche parziale, del contributo, è richiesta la restituzione delle somme erogate, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dalla data della richiesta di restituzione fino alla data dell'effettivo rimborso.

La **rinuncia** al finanziamento da parte del beneficiario, dopo che la domanda sia stata ammessa al finanziamento stesso, deve essere comunicata a Unioncamere Lombardia, accedendo all'apposita sezione del sistema informativo Bandi e Servizi e compilando e firmando digitalmente la Comunicazione di Rinuncia di cui all'allegato A.11.

## D.2 Proroghe dei termini

Non sono ammesse proroghe dei termini per lo svolgimento degli interventi e delle attività ad esse collegate previsti nel presente Avviso, fatte salve le situazioni di disagio tecnico informatico non imputabili al beneficiario e che siano debitamente documentate.

## D.3 Ispezioni e controlli

È facoltà di Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia effettuare visite e controlli in loco, anche senza preavviso, nonché effettuare controlli desk in ogni fase delle attività previste nel presente Avviso, al fine di verificare la regolarità della documentazione e dei procedimenti amministrativi.

Le imprese e i soggetti erogatori che partecipano all'attuazione degli interventi sono tenuti a consentire lo svolgimento di tali verifiche anche da parte degli organi di controllo UE e nazionali.

Ispezioni e controlli sono finalizzati alla verifica della corretta realizzazione delle azioni e attività collegate agli interventi, ivi compresa la verifica che le attività formative siano realizzate esclusivamente presso le sedi delle imprese o dei soggetti erogatori.

Nel caso di formazione erogata in FAD, è facoltà di Unioncamere Lombardia effettuare opportune verifiche *in itinere* da remoto sulle comunicazioni inoltrate dagli Enti erogatori e sulle attività formative realizzate, dando tempestiva comunicazione al Responsabile regionale di procedimento nel caso siano riscontrate irregolarità.

## D.4 Monitoraggio dei risultati

Al fine di misurare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questo intervento, gli indicatori individuati sono i seguenti:

- lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori autonomi;
- partecipanti che mantengono o migliorano la propria situazione lavorativa sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento.

Le imprese, per il tramite dei soggetti erogatori, sono tenute a trasmettere le informazioni relative ai partecipanti al progetto (dati personali, contatti, livello di istruzione, condizione occupazionale e condizione di vulnerabilità), secondo il modello "Domanda di iscrizione agli interventi FSE+", di cui all'Allegato A.4.

**L'impresa e i soggetti erogatori** sono tenuti ad assolvere gli obblighi previsti dal D.lgs. 196/2003, dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal D.lgs. 101/2018 sul trattamento dei dati personali, sulle modalità di utilizzo dei dati e sull'acquisizione del consenso al trattamento dei medesimi da parte dei soggetti partecipanti agli interventi in merito alle informazioni raccolte attraverso il modello di domanda di iscrizione agli interventi FSE+. Si rimanda all'Allegato A.5 "Informativa sul trattamento dei dati personali". Si specifica che l'informativa deve essere consegnata a ciascun destinatario e firmata dallo stesso sia:

- in sede di iscrizione del destinatario nel sistema informativo SIUF da parte del **soggetto erogatore** del percorso formativo;
- in sede di presentazione della Domanda di finanziamento, al momento dell'imputazione dei dati nel sistema informativo BeS, da parte del **beneficiario**. Inoltre, l'informativa deve essere allegata alla domanda di iscrizione/scheda di rilevazione dei dati dei partecipanti agli interventi cofinanziati dal PR FSE + 2021-2027 – allegato A.4 dell'Avviso per ciascun destinatario, e tenuto agli atti dal beneficiario stesso.

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di *customer satisfaction*, sia nella fase di 'adesione' che di 'rendicontazione'.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

Regione Lombardia effettua verifiche periodiche sull'andamento dell'attuazione della misura, con riferimento all'avanzamento finanziario e procedurale dell'iniziativa e ai risultati raggiunti. Nello specifico, Regione Lombardia in raccordo con Unioncamere Lombardia:

- durante tutta la fase di apertura del Catalogo informa le parti sociali, in sede di Sottocommissione Lavoro, relativamente alla distribuzione delle offerte rispetto alle differenti aree strategiche promosse e più in generale alla copertura territoriale delle offerte presentate e approvate;
- effettua un monitoraggio costante dei piani formativi aziendali adottati dalle imprese attraverso la raccolta di specifici dati dichiarati in fase di adesione, definiti in raccordo con le parti sociali;
- effettua un monitoraggio costante dell'offerta di formazione continua finanziata nell'ambito delle aree di rilevanza strategica, che riscontrano una sinergia con l'offerta formativa finanziata dai Fondi Paritetici Interprofessionali, anche allo scopo di accompagnare il processo di programmazione delle successive fasi di intervento per il periodo 2021-2027.

Gli esiti del monitoraggio saranno condivisi in sede di Sottocommissione Lavoro, anche con il coinvolgimento dei Fondi Paritetici Interprofessionali.

Il monitoraggio assicura, tra l'altro, la verifica dell'avanzamento finanziario della misura, al fine di accertare la percentuale di spesa effettiva dei voucher rispetto agli importi assegnati.

Regione Lombardia svolge un controllo sulle attività realizzate dagli Enti di Formazione basato sulla verifica dell'accuratezza, la pertinenza e la rilevanza delle informazioni trasmesse attraverso il sistema informativo SIUF, procedendo, nel caso di accertata irregolarità, all'adozione dei provvedimenti sanzionatori.

## D.5 Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento relativo all'adozione del presente Avviso è individuato nel Dirigente *pro tempore* della Unità Organizzativa Sistema e Servizi Territoriali per il Lavoro della Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro.

Per quanto attiene all'individuazione del responsabile del procedimento di cui alla successiva fase di attuazione del presente Avviso, si rinvia all'adozione di un ulteriore e consequenziale provvedimento da parte di Unioncamere Lombardia.

## D.6 Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 679/2016 e D.lgs. 101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui all' Allegato A.5 ed a quanto precedentemente disposto.

## D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti

Il presente Avviso e i relativi allegati sono pubblicati:

- sul BURL;
- sul Portale Bandi e Servizi ([www.bandi.regione.lombardia.it](http://www.bandi.regione.lombardia.it));
- nel sito della programmazione europea 2021-2027 dedicato al PR FSE+ ([www.fse.regione.lombardia.it](http://www.fse.regione.lombardia.it));
- sul sito di Unioncamere Lombardia ([www.unioncamerelombardia.it](http://www.unioncamerelombardia.it)).

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del Bando e agli adempimenti connessi all'attuazione del presente Avviso può essere richiesta **a cura dell'Azienda beneficiaria** al seguente indirizzo mail: [formazionecontinua3@lom.camcom.it](mailto:formazionecontinua3@lom.camcom.it) e in copia conoscenza a [formazionecontinua@regione.lombardia.it](mailto:formazionecontinua@regione.lombardia.it), **indicando obbligatoriamente l'ID domanda se già presentata o in bozza.**

Le informazioni relative ai percorsi formativi potranno essere richieste all'indirizzo: [formazionecontinua@regione.lombardia.it](mailto:formazionecontinua@regione.lombardia.it)

Per le richieste di assistenza alla compilazione online e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center di ARIA Spa al **numero verde 800.131.151**, operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi:

- dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico;
- dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica;
- oppure all'indirizzo [bandi@regione.lombardia.it](mailto:bandi@regione.lombardia.it) e in copia conoscenza a [formazionecontinua@regione.lombardia.it](mailto:formazionecontinua@regione.lombardia.it) **indicando obbligatoriamente l'ID domanda e specificando in modo chiaro la criticità.**

Per rendere più agevole la partecipazione all' Avviso in attuazione della L.R. 1/2012, si rimanda alla Scheda informativa di seguito riportata.

<b>TITOLO</b>	<b>AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER AZIENDALI A CATALOGO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA A VALERE SUL PROGRAMMA REGIONALE LOMBARDIA FSE+ 2021-2027 - PRIORITÀ 1 OCCUPAZIONE – OBIETTIVO SPECIFICO ESO4.4 – AZIONE D.1 – TERZA EDIZIONE</b>
<b>DI COSA SI TRATTA</b>	<p>L'Avviso è attuato nell'ambito nel PR FSE+ 2021-2017, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Priorità 1 Occupazione;</li> <li>• Obiettivo specifico ESO4.4 “Promuovere l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti, un invecchiamento attivo e sano, come pure ambienti di lavoro sani e adeguati che tengano conto dei rischi per la salute”;</li> <li>• Azione d.1. Sostegno all'adattamento ai cambiamenti del mercato del lavoro del Programma Regionale FSE+ 2021-2027 della Regione Lombardia.</li> </ul> <p>L'Avviso è finalizzato all'accrescimento delle competenze della forza lavoro occupata nel territorio regionale, mediante la <b>concessione di voucher aziendali per la fruizione di corsi di formazione continua selezionabili dal Catalogo Regionale di formazione continua.</b></p> <p>La misura prevede due ambiti di intervento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ambito di intervento 1 “Formazione continua – Generale;</li> <li>✓ Ambito di intervento 2 “Formazione continua – Settore Agricolo” (in attuazione della DGR 4158/2025).</li> </ul>
<b>CHI PUÒ PARTECIPARE</b>	<p>I <b>soggetti ammessi</b> a presentare domanda di contributo per l'erogazione di voucher formativi aziendali sono le imprese, aventi unità produttiva/sede operativa ubicata sul territorio di Regione Lombardia, in particolare rientranti nelle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ambito di intervento 1 “Formazione continua – Generale:</b></li> </ul> <p>le imprese, aventi unità produttiva/sede operativa attiva ubicata sul territorio di Regione Lombardia, rientranti nelle seguenti categorie indipendentemente dal codice Ateco posseduto. Con impresa s'intende, secondo la definizione prevista dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, un soggetto che svolge attività economica d'impresa in modo abituale, continuativo e prevalente, possiede una partita IVA, ed è iscritto alla Camera di Commercio di competenza.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Imprese, incluse le società cooperative e le Imprese familiari, di cui all'art. 230-bis del Codice civile;</li> <li>– Enti del Terzo Settore, iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117), che svolgono attività economica;</li> <li>– Associazioni riconosciute e fondazioni che svolgono attività economica, aventi personalità giuridica e pertanto iscritte al Registro Regionale delle persone giuridiche;</li> </ul> <p>Sono inoltre beneficiari:</p>

<b>TITOLO</b>	<b>AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER AZIENDALI A CATALOGO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA A VALERE SUL PROGRAMMA REGIONALE LOMBARDIA FSE+ 2021-2027 - PRIORITÀ 1 OCCUPAZIONE – OBIETTIVO SPECIFICO ESO4.4 – AZIONE D.1 – TERZA EDIZIONE</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Lavoratori autonomi e liberi professionisti con domicilio fiscale localizzato in Lombardia che esercitano l'attività sia in forma autonoma sia in forma associata;</li> <li>– Ditte individuali.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ambito di intervento 2 “Formazione continua – Settore Agricolo”</b>, rivolto <b>alle imprese</b> iscritte alla Camera di Commercio, incluse le società e le cooperative agricole, le imprese familiari e le Ditte individuali operanti nel settore agricolo <b>appartenenti alla classificazione Ateco 2025 – sezione A codice 01</b> Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi, ad <b>esclusione dei codici 01.7, 01.70, 01.70.0, 01.70.00 e codici 02 e 03 e relative sottocategorie.</b></li> </ul> <p>L'Avviso è destinato, per entrambi gli ambiti, a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lavoratori dipendenti, di datori di lavoro rientranti nelle categorie di cui al paragrafo A.3, assunti presso una sede operativa/unità produttiva localizzata sul territorio di Regione Lombardia, con contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato o a tempo determinato (in entrambi i casi sia a tempo pieno, sia a tempo parziale);</li> <li>• soci-lavoratori di cooperative (sia che partecipino o non partecipino agli utili);</li> <li>• nel solo caso di impresa familiare, di cui all'art. 230-bis del Codice civile, i collaboratori o coadiuvanti dell'imprenditore che prestano in modo continuativo la propria attività di lavoro nell'impresa;</li> <li>• titolari e soci di micro, piccole, medie e grandi imprese con sede legale in Lombardia e iscritte alla Camera di Commercio di competenza;</li> <li>• titolari di ditte individuali;</li> </ul> <p><b>solo per l'ambito di intervento 1:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lavoratori autonomi e liberi professionisti con domicilio fiscale localizzato in Lombardia che esercitano l'attività sia in forma autonoma sia in forma associata;</li> </ul>
<b>DOTAZIONE FINANZIARIA</b>	<p><b>Stanziamiento Complessivo: € 17.000.000,00</b> a valere sul PR FSE + 2021-2027- Priorità 1 Occupazione – obiettivo specifico ESO4.4 – azione d.1 - di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• € 16.000.000,00 per l'ambito d'intervento 1 “Formazione Continua – Generale”</li> <li>• € 1.000.000,00 per l'ambito d'intervento 2 “Formazione Continua – Settore agricolo”</li> </ul>
<b>CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE</b>	<p>La misura trova attuazione mediante voucher formativi per la fruizione di corsi selezionabili dal Catalogo regionale della formazione continua.</p> <p><b>Ciascun lavoratore/libero professionista</b> può fruire di uno o più percorsi formativi, fino al raggiungimento del <b>valore complessivo di</b></p>

TITOLO	<b>AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER AZIENDALI A CATALOGO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA A VALERE SUL PROGRAMMA REGIONALE LOMBARDIA FSE+ 2021-2027 - PRIORITÀ 1 OCCUPAZIONE – OBIETTIVO SPECIFICO ESO4.4 – AZIONE D.1 – TERZA EDIZIONE</b>														
	<p><b>€ 2.000,00 annuo. Ogni impresa</b> ha a disposizione un importo <b>massimo di € 50.000,00</b> spendibili su base annua.</p> <p>Il costo massimo rimborsabile all'impresa per la fruizione dei percorsi si differenzia in funzione del livello di competenze da acquisire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Percorsi di formazione con livelli di competenze da raggiungere riconducibili a <b>EQF tra 6 e 8: fino a € 2.000,00 per lavoratore;</b></li> <li>• Percorsi di formazione con livelli di competenze da raggiungere riconducibili a <b>EQF tra 4 e 5: fino a € 1.500,00 per lavoratore;</b></li> <li>• Percorsi di formazione con livelli di competenze da raggiungere riconducibili a <b>EQF 3: fino a € 800,00 per lavoratore.</b></li> </ul> <p><b>Per l'ambito di intervento 1 – Formazione continua generale,</b> ai massimali del voucher si applicano le percentuali di finanziamento pubblico di seguito descritto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per i percorsi inseriti nelle offerte formative presenti nel Catalogo di Formazione Continua (dalla 1 alla 6 finestra di presentazione) si applica le seguenti percentuali di cofinanziamento sulla base della dimensione di impresa: <table data-bbox="587 1151 1369 1370"> <tr> <td>Lavoratori autonomi, Liberi professionisti, Ditte individuali</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Microimpresa</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>Piccola impresa</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>Media impresa</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>Grande impresa</td> <td>50%</td> </tr> </table> <p>Agli Enti iscritti al RUNTS (che svolgono attività economica) alle le Associazioni e fondazioni iscritte al Registro regionale delle persone giuridiche private (che svolgono attività economica) agli Studi associati e Ditte individuali che presentano domanda di voucher per i propri dipendenti si applica la % indicata nella tabella in corrispondenza della propria dimensione <b>aziendale dichiarata in sede di presentazione della domanda.</b></p> </li> <li>• per i percorsi inerenti alle aree relative alla sostenibilità ambientale e digitale in linea con il Piano Nuove Competenze-Transizioni, Missione 7 del PNRR - Pact for Skills è prevista una sezione dedicata e il finanziamento pubblico sarà pari al 90% a prescindere dalla dimensione di impresa delle micro, piccole, medie e Grandi imprese, rimane invariato il finanziamento al 100% Lavoratori autonomi, Liberi professionisti, Ditte individuali.</li> <li>• Ambito di intervento 2 – Settore agricolo si applica le seguenti percentuali di cofinanziamento pubblico: <table data-bbox="587 1966 1244 2049"> <tr> <td>Ditta individuale/Micro/Piccola impresa</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>Media impresa</td> <td>60%</td> </tr> </table> </li> </ul>	Lavoratori autonomi, Liberi professionisti, Ditte individuali	100%	Microimpresa	90%	Piccola impresa	70%	Media impresa	60%	Grande impresa	50%	Ditta individuale/Micro/Piccola impresa	70%	Media impresa	60%
Lavoratori autonomi, Liberi professionisti, Ditte individuali	100%														
Microimpresa	90%														
Piccola impresa	70%														
Media impresa	60%														
Grande impresa	50%														
Ditta individuale/Micro/Piccola impresa	70%														
Media impresa	60%														

TITOLO	<b>AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER AZIENDALI A CATALOGO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA A VALERE SUL PROGRAMMA REGIONALE LOMBARDIA FSE+ 2021-2027 - PRIORITÀ 1 OCCUPAZIONE – OBIETTIVO SPECIFICO ESO4.4 – AZIONE D.1 – TERZA EDIZIONE</b>
	Grande impresa <span style="float: right;">50%</span>
REGIME DI AIUTO DI STATO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ambito di intervento 1 “Formazione continua – Generale: Reg. (UE) n. 2831/2023, per gli aiuti di importanza minore “de minimis”;</li> <li>• Ambito di intervento 2 “Formazione continua – Settore Agricolo: Reg. (UE) n. 651/2014;</li> </ul>
PROCEDURA DI SELEZIONE	<p>La procedura di richiesta del voucher è “a sportello”, sino all'esaurimento delle risorse disponibili. In ogni caso, il diritto al voucher è soggetto ai controlli di Unioncamere Lombardia a seguito di istruttoria formale e solo dopo la conferma dell'avvio del percorso.</p> <p>Il contributo è erogato ai soggetti ammessi, a seguito della conclusione del corso e limitatamente ai lavoratori che hanno completato almeno il 75% della durata prevista del corso, a titolo di rimborso della spesa sostenuta dall'impresa. L'assegnazione dei contributi è subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie al momento della richiesta.</p>
DATA APERTURA	<p><b><u>Voucher:</u> ore 12:00 del 25 settembre 2025</b></p> <p><b><u>Catalogo:</u> ore 12:00 del 15 settembre 2025</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Riapertura della 6ª finestra</b></li> <li>• <b>Apertura - Sezione Formazione Continua – Digitale &amp; Green</b></li> <li>• <b>Apertura – sezione Formazione Continua Settore agricolo</b></li> </ul>
DATA CHIUSURA	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>Voucher: ore 17:00 del 30 dicembre 2026, salvo esaurimento anticipato delle risorse</b></li> <li>✓ <b>Catalogo ore 17:00 del 30 novembre 2026 salvo chiusura anticipata dell'Avviso</b></li> </ul>
COME PARTECIPARE	<p>La domanda di finanziamento deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa <b>Bandi e Servizi, di seguito BeS</b>, all'indirizzo <a href="http://www.bandiregione.lombardia.it">www.bandiregione.lombardia.it</a>.</p> <p>Al termine della compilazione della domanda il soggetto richiedente deve provvedere ad <b><u>allegare la seguente documentazione</u></b>, caricandola sul sistema informativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Domanda di finanziamento</b>, secondo il format dell'Allegato A.1;</li> <li>• <b>Modulistica in tema di Aiuti di stato:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Ambito di intervento 1 “Formazione continua – Generale”:</b> <b>dichiarazione</b> sostitutiva per la concessione di aiuti in “<b>de minimis</b>” -Allegato A.2.a;</li> <li>○ <b>all'Ambito di intervento 2 “Formazione continua – Settore Agricolo”</b> <b>Dichiarazione</b> sostitutiva per la concessione di</li> </ul> </li> </ul>

<b>TITOLO</b>	<b>AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER AZIENDALI A CATALOGO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA A VALERE SUL PROGRAMMA REGIONALE LOMBARDIA FSE+ 2021-2027 - PRIORITÀ 1 OCCUPAZIONE – OBIETTIVO SPECIFICO ESO4.4 – AZIONE D.1 – TERZA EDIZIONE</b>
	<p>aiuti in <b>esenzione</b>, secondo lo schema di cui all'Allegato A.2.b.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda</b> - all'Allegato A.3.</li> <li>• <b>Comunicazione/attestazione IBAN</b> dell'impresa beneficiaria;</li> <li>• <b>Comunicazione di avvenuta presentazione</b> del rapporto periodico del personale (art.46 del Dlgs 11/04/2006 n° 198 e ss.mm.ii.);</li> <li>• <b>Certificato assicurativo</b> della stipula dell'assicurazione da danni catastrofali (c. 101 Legge 30/12/2023, n. 213) - sono esclusi dall'obbligo i liberi professionisti e i lavoratori autonomi, così come le imprese che esercitano attività agricole, come definite dal Codice Civile, articolo 2135 c.c.-;</li> <li>• <b>documentazione obbligatoria COB.</b> nel caso di contratto di lavoro stipulato prima del 1° marzo 2008 e quindi privo di COB <b>contratto</b> del singolo lavoratore <b>e l'ultimo cedolino</b>;</li> <li>• <b>Modulo per il calcolo della dimensione di impresa</b></li> <li>• <b>lavoratori autonomi e liberi professionisti:</b> documento di <b>attribuzione della Partita IVA</b> o documentazione attestante <b>l'iscrizione alla gestione separata INPS.</b></li> </ul> <p>Per i soggetti beneficiari, che non sono obbligati al deposito del bilancio presso il Registro delle Imprese, è necessario allegare, in sede di presentazione della domanda, le dichiarazioni fiscali relative agli ultimi tre esercizi antecedenti la domanda di finanziamento o altra documentazione contabile/amministrativa da cui sia possibile desumere informazioni relative allo stato patrimoniale, conto economico e dipendenti (U.L.A.).</p> <p>Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda verrà considerata esclusivamente la data e l'ora di avvenuta protocollazione elettronica tramite il sistema Bandi Online.</p> <p>L'istruttoria delle domande pervenute viene effettuata da Unioncamere Lombardia entro massimo 90 giorni solari successivi alla data di protocollazione elettronica.</p> <p>La formalizzazione dell'istruttoria e la relativa concessione del contributo avverranno da parte di Unioncamere Lombardia tramite l'adozione di Determine dirigenziali e opportunamente comunicate ai soggetti beneficiari.</p>
<b>CONTATTI</b>	<p>Per assistenza tecnica sul sistema informativo occorre scrivere esclusivamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• info-siul@ariaspa.it (SIUL)</li> <li>• bandi@regione.lombardia.it (BES)</li> <li>• supporto-siuf@ariaspa.it (SIUF)</li> </ul>

<b>TITOLO</b>	<b>AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER AZIENDALI A CATALOGO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA A VALERE SUL PROGRAMMA REGIONALE LOMBARDIA FSE+ 2021-2027 - PRIORITÀ 1 OCCUPAZIONE – OBIETTIVO SPECIFICO ESO4.4 – AZIONE D.1 – TERZA EDIZIONE</b>
	<p>oppure contattare il numero verde 800.591.826 (SIUL) o 800.131.151 (BOL) 800 591 826 (selezione 4 dedicata al SIUF)</p> <p>Per informazioni o chiarimento in merito all'Avviso relativamente ai voucher è possibile rivolgersi a Unioncamere Lombardia indirizzo mail <a href="mailto:formazionecontinua3@lom.camcom.it">formazionecontinua3@lom.camcom.it</a></p> <p>Per informazioni inerenti esclusivamente alla gestione dei percorsi formativi: <a href="mailto:formazionecontinua@regione.lombardia.it">formazionecontinua@regione.lombardia.it</a></p>

*\* La scheda informativa dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo del bando per tutti i contenuti completi e vincolanti.*

## D.8 Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativi all'Avviso è tutelato ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, dell'Avviso e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia, per ciò che riguarda l'adozione dell'Avviso, e da Unioncamere Lombardia per ciò che riguarda l'adozione degli atti attuativi dell'Avviso. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda scritta, secondo lo schema di cui all'**Allegato A.10** agli uffici competenti:

UNIONCAMERE LOMBARDIA  
 Area servizi alle imprese e al territorio  
 Via Ercole Oldofredi, 23  
 20124 Milano  
[organismo.intermedio@pec.lom.camcom.it](mailto:organismo.intermedio@pec.lom.camcom.it)

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa € 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa € 2,00;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a € 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a € 0,50.

## D.9 Definizioni e glossario

- **BeS:** Bandi e Servizi
- **BURL:** Bollettino Ufficiale Regione Lombardia
- **CIE:** Carta di Identità Elettronica
- **CNS:** Carta Nazionale dei Servizi
- **COR:** Codice identificativo dell'agevolazione riconosciuta nel Registro Nazionale Aiuti
- **Corso:** percorso formativo associato all'offerta formativa. Il corso ha un "ID Corso", (numero univoco generato dal sistema alla creazione di un nuovo corso). Nel corso vengono definite Area/Profilo/Competenze, Iscrizione Corsisti, Iscrizione Docenti, ecc;
- **COR:** Codice Registrazione Aiuto RNA
- **CRS:** Carta Regionale dei Servizi
- **COVAR:** codice Variazione RNA
- **CUP:** Codice Unico di Progetto è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP)
- **DURC:** Documento Unico di Regolarità Contributiva
- **Edizione:** specifica "aula" del corso, ogni singolo corso ricomprende una sola edizione. Ogni edizione è contraddistinta da un "ID edizione" (numero univoco generato dal sistema alla creazione di una nuova sezione)
- **EQF:** European Qualifications Framework
- **FSE:** Fondo Sociale Europeo
- **FSE+:** Fondo Sociale Europeo Plus
- **ITS:** Istituto Tecnico Superiore
- **QRSP:** Quadro Regionale degli Standard Professionali
- **RNA:** Registro Nazionale Aiuti di Stato
- **RUNTS:** Registro Nazionale Unico del Terzo settore
- **SIUF:** Sistema Informativo Unitario della Formazione
- **SIUL:** Sistema Informativo Unitario Lavoro
- **SIUO:** Sistema Informativo Unitario Operatori
- **SPID:** Sistema Pubblico di Identità Digitale
- **Offerta formativa:** insieme di proposte formative presentate nel Catalogo Regionale della Formazione Continua

## D.10 Riepilogo date e termini temporali

Attività	Tempistiche	Riferimenti
Presentazione delle offerte a Catalogo e creazione dei percorsi in SIUF	<p><b>Ore 12:00 del 15 settembre 2025:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riapertura della 6ª finestra</li> <li>• Apertura - Sezione Formazione Continua – Digitale &amp; Green</li> <li>• Apertura – sezione Formazione Continua Settore agricolo</li> </ul>	<a href="https://www.formazione.servizirl.it/homepage/">https://www.formazione.servizirl.it/homepage/</a>
Presentazione delle domande di voucher sul sistema informativo Bandi e Servizi	<b>ore 12:00 del 25 settembre 2025</b>	<a href="http://www.bandiregione.lombardia.it">www.bandiregione.lombardia.it</a> Allegato A.1
Istruttoria per ammissibilità delle domande	<b>Entro 90 giorni solari</b> successivi alla data di protocollazione elettronica delle domande (salvo eventuali richieste di integrazioni e/o verifiche presso enti terzi relative agli obblighi di legge)	

Attività	Tempistiche	Riferimenti
<b>Avvio del percorso formativo</b>	Successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo	
<b>Conclusione delle attività formative</b>	Le attività devono concludersi entro <b>240 giorni</b> dalla data dell'atto di concessione, formalizzata con Determina di Unioncamere Lombardia	
<b>Presentazione della domanda di liquidazione</b>	<b>Entro 80 giorni solari</b> dalla data di conclusione del corso di formazione, vale a dire dall'ultimo giorno del corso di formazione (che deve coincidere con la data di chiusura del corso in SIUF da parte del soggetto erogatore) Nel caso in cui il corso sia concluso ma la domanda di voucher risulti in istruttoria da parte di Unioncamere Lombardia, il termine degli 80 giorni decorre dalla data di adozione della Determina da parte del Responsabile del procedimento. Dal conteggio è escluso il mese di agosto	Allegato A.6
<b>Atto di liquidazione del saldo da parte di Unioncamere Lombardia</b>	<b>Entro 80 giorni solari</b> dalla data di presentazione della richiesta di liquidazione (salvo eventuali richieste di integrazioni e/o verifiche presso enti terzi relative agli obblighi di legge)	

## D.11 Allegati

**A.1.** Domanda di finanziamento

**A.2.** Istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni per la concessione di aiuti

**A.2.a.** Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in "de minimis"

**A.2.b.** Dichiarazione sostitutiva per la concessione aiuti in esenzione - Regolamento (UE) n. 651/2014

**A.3.** Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda di voucher

**A.4.** Domanda di iscrizione agli interventi FSE+

**A.5.** Informativa relativa al trattamento dei dati personali

**A.6.** Domanda di liquidazione di voucher aziendali a catalogo

**A.7.** Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda di liquidazione

**A.8.** Indicazioni operative per il rilascio delle certificazioni finali

**A.8.a.** Attestato di partecipazione

**A.8.b.** Attestato di partecipazione con il riconoscimento delle abilità e conoscenze

**A.8.c.** Attestato di Competenza

**A.9.** Modalità operative per l'utilizzo del sistema GRS di registrazione elettronica delle attività formative per i percorsi attivati nell'ambito dell'Avviso di formazione continua – seconda edizione

**A.10.** Richiesta di accesso agli atti

- A.11.** Comunicazione di rinuncia
- A.12.** Autodichiarazione attestazione condizione di persona sottoposta a provvedimento dell'Autorità giudiziaria
- A.13.** Competenze Formazione continua - Generale Digitale e Green
- A.14.** Competenze Formazione continua – Settore Agricolo
- A.15.** Modulo per il calcolo della dimensione d'impresa